SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 234

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 6 ottobre 2010 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'interno

Ministero della salute

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2010, n. **164**.

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, sulle istituzioni scolastiche associate al sistema International baccalaureate organization - IBO.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 17, comma 2;

Vista la legge 30 ottobre 1986, n. 738, recante riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, recante regolamento recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco, di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di Istituzioni scolastiche associate al sistema I.B.O.;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 12 aprile 2010;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2010;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche associate al sistema di organizzazione del baccellierato internazionale.

2. Il diploma di baccellierato internazionale, riconosciuto dall'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra, ove ricorrano le condizioni previste dal presente regolamento, è riconosciuto, sul territorio italiano, alla stregua di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

3. Ai fini dell'iscrizione all'università ed agli altri istituti superiori, il diploma di baccellierato è equipollente ai diplomi finali rilasciati dagli istituti di istruzione secondaria di durata quinquennale. Qualora l'insegnamento della lingua italiana non sia contemplato dal percorso di studi in relazione al quale è stato conseguito il diploma suddetto, ai fini dell'immatricolazione, i singoli atenei, nell'esercizio della propria autonomia, possono prevedere una prova che verifichi la conoscenza della lingua italiana, le cui modalità, con particolare riferimento alle classi di laurea previste dalla facoltà a cui lo studente intende iscriversi, saranno, di volta in volta, definite dalle competenti autorità accademiche.

4. Ai fini del presente regolamento il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è di seguito denominato: «Ministero».

Art. 2.

Iscrizione all'elenco

1. Il Ministero cura la formazione di un elenco nel quale sono iscritti i collegi del Mondo Unito e le istituzioni scolastiche straniere, operanti all'estero e in Italia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale avente valore legale ai fini dell'ordinamento italiano. L'iscrizione nell'elenco è subordinata alla presentazione di un documento attestante l'avvenuto riconoscimento da parte dell'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra ed alla determinazione delle affinità dei diplomi rilasciati con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano.

2. L'elenco di cui al comma 1 deve indicare, a cura del Ministero, la denominazione e la sede del collegio e dell'istituzione, le affinità dei diplomi rilasciati con quelli previsti dall'ordinamento italiano e l'eventuale presenza, tra gli esami superati al fine di conseguire il diploma, di una prova di conoscenza di lingua italiana.

3. Il Ministero acquisisce il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione ai fini dell'individuazione dei piani di studio, in coerenza con il riordino della scuola secondaria di secondo grado, in attuazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla cui base stabilire le affinità di cui al comma 2 dei percorsi di baccellierato internazionale. Detti piani di studio sono individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Nell'elenco di cui al comma 1 permangono i collegi del Mondo Unito e le istituzioni scolastiche straniere operanti in Italia, che hanno già ottenuto l'iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, previa verifica della coerenza dei piani di studio con quelli individuati ai sensi del comma 3.

5. Per l'ammissione al biennio di baccellierato internazionale, è necessario che lo studente sia in possesso

di promozione o di idoneità alla classe terza o quarta di istituto secondario di secondo grado, in conformità con l'ordinamento scolastico di provenienza.

Art. 3.

Sospensione e revoca dell'iscrizione all'elenco

1. L'iscrizione all'elenco può essere sospesa o revocata, con provvedimento motivato, qualora il Ministero accerti violazioni delle disposizioni delle leggi o dei regolamenti vigenti o per la sopravvenuta revoca del riconoscimento del diploma da parte dell'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra, ovvero quando sussistano gravi ragioni di ordine didattico. Gli effetti del provvedimento decorrono dalla sua comunicazione alle istituzioni cui viene sospesa o revocata l'iscrizione.

Art. 4.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 77.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GELMINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 15, foglio n. 254

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, recante «Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale»:

«Art. 2. — 1. Il diploma di baccellierato internazionale, per avere il riconoscimento previsto dal precedente art. 1, deve essere conseguito presso i collegi del Mondo Unito o presso altre istituzioni scolastiche italiane e straniere, la cui idoneità sarà accertata con la iscrizione nell'elenco di cui al successivo comma 2.

2. Il Ministero della pubblica istruzione, sulla base di criteri precedentemente fissati su parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, cura la formazione di un elenco, da aggiornare ogni tre anni, nel quale sono iscritti quei collegi del Mondo Unito e quelle istituzioni scolastiche italiane e straniere che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte dell'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra e che dimostrino, attraverso la documentazione relativa ai piani di studio, alle strutture utilizzate ed ai requisiti professionali del personale direttivo e docente impiegato, di essere idonei a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale.

3. L'elenco, oltre ad indicare la denominazione ufficiale e la sede del collegio o dell'istituzione, preciserà le affinità dei diplomi rilasciati con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano.

4. L'iscrizione è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, quale acquisirà, per la determinazione delle affinità, il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

5. L'iscrizione nell'elenco può essere sospesa o revocata, con decreto motivato del Ministro della pubblica istruzione, quando sia stata accertata la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di idoneità, o quando risultino violazioni, delle disposizioni delle leggi o dei regolamenti vigenti, o quando sussistano gravi ragioni di ordine morale o didattico.».

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1990, n. 192.

— Si riporta il testo dei commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica»:

«7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogale con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7.

9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa;

b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione;

d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti;

g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale;

h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo.».

— Il testo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme, generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

Note all'art. 2:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389 reca: «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia».

— Si riporta il testo dell'art. 64, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»:

«Art. 64 *(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)*. — 1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili.

2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per, ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente' articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerc di concerto con il Ministro delVeconomia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giórni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad, una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione, agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:

a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;

b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;

d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;

f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;

f-*bis*) definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, 'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;

f-*ter*) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.

4-*bis*. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici» sino a «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo.

4-*ter*. Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese per l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere *a)* ed *e)* del comma 4.

4-*quater*. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri fissati dall'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni caso per il predetto anno scolastico la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve superare quella relativa al precedente anno scolastico 2008/2009.

4-*quinquies*. Per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di un'intesa in sede di Conferenza unificata per disciplinare l'attività di dimensionamento della rete scolastica, ai sensi del comma 4, lettera f-*ter* , con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico. Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico, al contenimento della spesa pubblica nonché ai tempi e alle modalità di realizzazione, mediante la previsione di appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici scolastici regionali.

4-*sexies*. In sede di Conferenza unificata si provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-*quater* e 4-*quinquies*. In relazione agli adempimenti di cui al comma 4-*quater* il monitoraggio è finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, degli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al Presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale previste dalla predetta normativa.

6. Fermo restando il disposto di cui all'art. 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1 .650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 20l2.

7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è costituito, contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall'art. 1, comma 621, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.».

— Per il testo dell'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, recante «Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale», si veda nella nota al titolo.

Note all'art. 4:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, concerne: «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate al sistema I.B.O.».

10G0181

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 luglio 2010, n. **165**.

Regolamento recante disposizioni per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-*octies* a 4-*decies* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 134 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n.104 del 1992 o dalla legge n.68 del 1999.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante: «Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, e, in particolare, l'articolo 1, commi 4-*octies* e 4-*novies*, che prevedono l'obbligo per il personale della scuola che chiede l'inserimento o che è già inserito nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza, di trasmettere la certificazione medica ai fini della fruizione dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni o dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni;

Visto il comma 4-*decies* del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 134 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, che prevede la richiesta di ulteriori accertamenti qualora vi siano motivate ragioni, ovvero con metodi a campione, sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto alla fruizione dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni o dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni;

Visto il comma 4-*undecies* del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 134 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, che prevede che con apposito regolamento approvato con decreto ministeriale, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle norme di cui ai citati commi, da 4-*octies* a 4-*decies* del predetto decreto-legge;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l'articolo 18, comma 2;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, concernente: «Legge quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, concernente: «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e, in particolare, l'articolo 1, comma 4, l'articolo 3 e l'articolo 18, comma 2;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente: «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato»;

Visto l'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, concernente: «Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 2010;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e il relativo nulla-osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri reso in data 13 luglio 2010;

Di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. I benefici applicabili ai fini del presente regolamento sono:

a) il diritto alla precedenza nell'assegnazione di sede e il diritto alla scelta, ove possibile, della sede più vicina al proprio domicilio ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 21 e dell'articolo 33, comma 6, della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni;

b) il diritto del familiare lavoratore o dell'affidatario di persona con handicap in situazione di gravità ai sensi, rispettivamente, dei commi 5 e 7, dell'articolo 33, della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni, a scegliere, ove possibile, la sede più vicina al domicilio individuato dalle richiamate disposizioni;

c) il diritto alla riserva del posto ai sensi e nei limiti delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999.

2. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per condizione familiare, di cui all'articolo 1, commi 4-*octies* e 4-*decies*, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2009, n. 167, di seguito indicato come «decreto-legge», quella del familiare o dell'affidato con handicap in situazione di gravità, rilevanti agli effetti, rispettivamente, dei commi 5 e 7, dell'articolo 33, della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni, nonché quella del soggetto riconosciuto grande invalido per cause di guerra, di servizio o di lavoro;

b) per certificazione medica originale, di cui all'articolo 1, comma 4-*octies*, del decreto-legge, si intende l'atto, il verbale o la certificazione, rilasciata all'interessato a conclusione dell'accertamento effettuato a norma dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni;

c) relativamente al personale docente, educativo ed A.T.A., per autorità scolastiche di cui all'articolo 1, comma 4-*octies* del decreto-legge, gli uffici di livello dirigenziale non generale che gestiscono, quali articolazioni territoriali degli uffici scolastici regionali, la graduatoria nella quale l'interessato ha chiesto l'inserimento;

d) relativamente ai dirigenti scolastici, per ufficio scolastico regionale competente di cui all'articolo 1, comma 4-*novies* del decreto-legge, l'ufficio scolastico regionale che provvede all'assunzione a tempo indeterminato del predetto personale.

Art. 2.

Ambito soggettivo di applicazione

1. Il personale docente, educativo ed A.T.A. che presenta domanda di inserimento in graduatoria di provincia diversa da quella di residenza, finalizzata all'assunzione nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato, o con contratto a tempo determinato per supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, e che si avvale o che chiede di avvalersi, ai fini dell'assunzione stessa, dei benefici di cui all'articolo1, comma 1, deve allegare alla domanda la certificazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*.

2. Il personale di cui al comma 1 già inserito, alla data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2009, n. 167, di conversione del decreto-legge, in graduatoria di provincia diversa da quella di residenza, deve trasmettere la certificazione medica, in originale, agli uffici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il disposto di cui al comma 2 si applica anche al personale docente, educativo ed A.T.A. che è stato inserito nelle graduatorie nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge n. 167 del 2009 e quella di entrata in vigore del presente regolamento e intende avvalersi dei benefici.

4. I dirigenti scolastici che conseguono l'immissione in ruolo in regione diversa da quella di residenza trasmettono all'ufficio scolastico regionale competente la documentazione comprovante il diritto alla fruizione dei benefici entro il termine di trenta giorni dalla data di assunzione in servizio. I dirigenti scolastici che hanno conseguito l'immissione in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 trasmettono la certificazione medica entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.

5. Qualora la certificazione medica originale sia già in possesso dell'amministrazione scolastica, ovvero sia detenuta da altra pubblica amministrazione, il personale interessato ha la facoltà di indicare gli estremi del documento e l'ufficio presso il quale è depositato. Ai fini dell'acquisizione della documentazione da parte dell'autorità scolastica o dell'ufficio scolastico regionale si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

6. L'onere della presentazione della certificazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)* è assolto anche mediante la produzione di copia conforme. Qualora il personale interessato trasmetta la certificazione in originale, l'autorità scolastica o l'ufficio scolastico regionale trattiene agli atti copia della medesima certificazione, autenticata ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e restituisce l'originale al personale che ne abbia fatto richiesta.

7. Gli organi, gli uffici e i soggetti, di cui ai commi precedenti, tratteranno i dati personali nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3.

Ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di invalidità ed handicap

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4-*decies* del decreto-legge, gli uffici scolastici, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *c)* e *d)*, in presenza di motivate ragioni richiedono ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto alla fruizione dei benefici. I predetti accertamenti sono svolti da una azienda sanitaria diversa da quella che ha esaminato la documentazione ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni.

2. Gli uffici scolastici, indipendentemente dalle circostanze indicate al comma 1, possono richiedere accertamenti con metodo a campione. A tal fine, gli uffici interessati determinano preventivamente i criteri di individuazione dei soggetti per i quali si procede alla richiesta di accertamento. La previa determinazione dei criteri è effettuata, di regola, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie e, relativamente ai dirigenti scolastici, in occasione della determinazione del calendario delle operazione di immissione in ruolo. In sede di prima applicazione, i criteri di individuazione sono determinati entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione. I predetti criteri sono pubblicati nei siti informatici delle rispettive amministrazioni.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la valutazione della situazione sanitaria del richiedente la fruizione dei benefici è effettuata dall'azienda sanitaria competente per l'area territoriale nella quale hanno sede l'autorità scolastica o l'ufficio scolastico regionale richiedente. Qualora i benefici siano richiesti per le condizioni di handicap del familiare di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, l'ufficio scolastico dispone l'ulteriore accertamento delle condizioni sanitarie del familiare medesimo presso un'azienda sanitaria, territorialmente competente, avuto riguardo alla residenza di questo ultimo. Qualora il familiare risieda nell'area territoriale dell'azienda che ha rilasciato la certificazione originaria, l'accertamento è effettuato da altra azienda sanitaria, ove possibile nell'ambito della stessa regione.

4. In applicazione di quanto disposto all'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la richiesta di accertamento della sussistenza delle condizioni di invalidità e di handicap di cui al comma 1 è trasmessa contestualmente alla direzione provinciale dell'INPS competente per il territorio di riferimento delle aziende sanitarie individuate sulla base di criteri di cui al comma 3, al richiedente i benefici e al familiare di questi, quando siano le condizioni del familiare a legittimare la fruizione dei benefici.

5. Gli accertamenti, di cui ai commi 1, 2 e 3, non possono avvenire in violazione di quanto disposto dall'articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, e dal decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministero della salute, del 2 agosto 2007, relativo all'individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante.

Art. 4.

Insussistenza dei requisiti

1. Nel caso in cui sia comprovata la non sussistenza delle condizioni che danno diritto ad usufruire dei benefici, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 luglio 2010

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI

Il Ministro della salute
FAZIO

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 15, foglio n. 340

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo.

— Si riporta il testo dei commi da 4-*octies* a 4-*decies* dell'art. 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, recante «Disposizioni urgenti per garantire la continuità dell'anno scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010»:

«4-*octies*. A decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, i docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario che si avvalgono o chiedono di avvalersi dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, o dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, all'atto della richiesta di inserimento nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza, trasmettono alle autorità scolastiche della provincia nella cui graduatoria chiedono di essere inseriti la certificazione medica originale comprovante le condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefici medesimi. Per il personale già inserito nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la certificazione è trasmessa nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 4-*undecies*.

4-*novies*. A decorrere dallo stesso anno scolastico indicato al comma 4-*octies*, i dirigenti scolastici che conseguono la nomina in regione diversa da quella di residenza trasmettono la documentazione di cui al medesimo comma 4-*octies* all'ufficio scolastico regionale competente.

4-*decies*. Sulla base della certificazione di cui ai commi 4-*octies* e 4-*novies*, le autorità scolastiche, qualora sussistano motivate ragioni ovvero anche con metodi a campione, richiedono ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefici previsti dalle citate norme; questi ultimi sono svolti presso un'unità sanitaria locale diversa da quella che ha esaminato la documentazione ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, individuata secondo criteri di competenza stabiliti dal regolamento di cui al comma 4-*undecies*.».

Note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Per il testo dei commi da 4-*octies* a 4-*decies* dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, recante «Disposizioni urgenti per garantire la continuità dell'anno scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010», si veda nelle note al titolo.

— La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario.

— La legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 1999, n. 68, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo del comma 4-*undecies*, dell'art. 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, recante «Disposizioni urgenti per garantire la continuità dell'anno scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010»:

«4-*undecies*. Con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono adottate le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-*octies* a 4-*decies*.».

— Si riporta il testo dell'art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»:

«Art. 18 *(Autocertificazione)*. — 1. *(*Omissis*)*.

2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.».

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 maggio 1994, n. 115, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, dell'art. 3 e dell'art. 18 comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»:

«4. L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'art. 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.».

«Art. 3 *(Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva)*. — 1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 nella seguente misura:

a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;

b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.

3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione.

4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.

5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'art. 8, comma 1, della stessa legge.

6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.».

«2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'art. 3, commi 3, 4 e 6, e all'art. 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'art. 7, comma 1. Il regolamento di cui all'art. 20 stabilisce le relative norme di attuazione.».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.

— La legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente: «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 2009, n. 278.

— Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante: «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102:

«Art. 20 *(Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le commissioni mediche delle aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 2007, concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS.

2. L'INPS accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'art. 5, comma 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698. Per il triennio 2010-2012 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di 200.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo modalità stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle aziende sanitarie locali.

4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attraverso le quali sono affidate all'INPS le attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l'INPS apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile.

5. All'art. 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo è soppressa la parola "anche";

b) nel secondo periodo sono soppresse le parole "sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia";

c) nel terzo periodo sono soppresse le parole "è litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 102 del codice di procedura civile e".

5-*bis*. Dopo il comma 6 dell'art. 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente:

"6-*bis*. Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, formulata, a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell'art. 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del Ministero dell'economia e delle finanze o del medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l'INPS".

6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, è nominata dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze una commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile, già approvate con decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992, e successive modificazioni. Lo schema di decreto che apporta le eventuali modifiche alle tabelle in attuazione del presente comma è trasmesso alle Camere per il parere delle commissioni competenti per materia. Dalla attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, concernente: «Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 novembre 2000, n. 270.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo *A)*», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario.

Note all'art. 1.

— Si riporta il testo degli articoli 4, comma 1, 21, e 33, commi 5, 6 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»:

«Art. 4 *(Accertamento dell'handicap).* — 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'art. 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.».

«Art. 21 (Precedenza nell'assegnazione di sede). — 1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.».

«5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.».

— Per il testo degli articoli 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo del dei commi da 4-*octies* a 4-*decies* dell'art. 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, si veda nella nota al titolo.

Note all'art. 2.

— Per il testo del dei commi da 4-*octies* a 4-*decies* dell'art. 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, si veda nella nota al titolo.

— Per il testo dell'art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo *A)*»:

«Art. 18 *(L-R - Copie autentiche).* — 1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. (L)

2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell'art. 20. (L)

3. Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.».

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario.

Note all'art. 3.

— Per il testo dell'art. 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», si vedano le note all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante: «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini», convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»:

«2. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.».

— Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute 2 agosto 2007, concernente «Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante» , è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 settembre 2007, n. 225.

Note all'art. 4.

— Per il testo dell'art. 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante: «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini», convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, si vedano le note alle premesse.

10G0182

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 2010.

Nomina a Ministro dello sviluppo economico dell'on. Paolo ROMANI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 92 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 5 maggio 2010 con il quale l'on. dott. Silvio Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato incaricato di reggere, *ad interim*, il Ministero dello sviluppo economico;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'on. Paolo ROMANI, deputato al Parlamento, è nominato Ministro dello sviluppo economico, cessando contestualmente dalla carica di Sottosegretario di Stato al medesimo Dicastero.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2010
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri Registro n. 15, foglio n. 205

10A12034

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 settembre 2010.

Emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali, con godimento 1° settembre 2010 e scadenza 1° marzo 2026, tramite consorzio di collocamento.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2010, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», ed in particolare l'art. 19, comma 1, lettera *d)*, ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbli-

ca italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 settembre 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 88.631 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,5% con godimento 1° settembre 2010 e scadenza 1° marzo 2026;

Considerata l'opportunità di affidare il collocamento dei citati buoni ad un consorzio coordinato dagli intermediari finanziari Banca IMI SpA, Citigroup Global Markets Ltd, Deutsche Bank A.G., Nomura Int. PLC e Royal Bank of Scotland PLC, al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità all'«Information Memorandum» del 22 settembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche:

importo: 6.000 milioni di euro;

decorrenza: 1° settembre 2010;

scadenza: 1° marzo 2026;

tasso di interesse: 4,5% annuo, pagabile in due semestralità, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito;

data di regolamento: 29 settembre 2010;

dietimi d'interesse: 28 giorni;

prezzo di emissione: 100,07%;

rimborso: alla pari;

commissione di collocamento: 0,20 dell'importo nominale dell'emissione.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.A. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° marzo 2026, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato, sui titoli emessi con il presente decreto possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 4.

Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà all'offerta dei BTP in conformità all'«Information Memorandum» del 22 settembre 2010.

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un consorzio di collocamento coordinato dagli intermediari finanziari Banca IMI SpA, Citigroup Global Markets Ltd, Deutsche Bank A.G., Nomura Int. PLC e Royal Bank of Scotland PLC.

Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscerà ai predetti intermediari la commissione prevista dall'art. 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al consorzio.

Art. 5.

Il giorno 29 settembre 2010 la Banca d'Italia riceverà dai coordinatori del consorzio di collocamento l'importo determinato in base al prezzo di emissione, di cui all'art. 1 (al netto della commissione di collocamento) unitamente al rateo di interesse calcolato al tasso del 4,5% annuo lordo, per 28 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II», con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Il medesimo giorno 29 settembre 2010 la Banca d'Italia provvederà a versare il suddetto importo, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui al medesimo art. 1, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno.

L'importo della suddetta commissione sarà scritturato dalla Sezione di Roma della Tesoreria provinciale fra i «pagamenti da regolare».

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 4.1.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 2.1.3.1) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Art. 6.

Con successivi provvedimenti si procederà alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.

Art. 7.

Il direttore della direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze firmerà i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2010

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

10A11837

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 7 settembre 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dall'associazione non riconosciuta «Accademia nazionale del diritto», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato sulla *G.U.* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il Direttore Generale della Giustizia Civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visto il Decreto Dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato sulla *G.U.* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5 comma 1 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222;

Vista l'istanza 7 giugno 2010 Prot m. dg DAG 9 giugno 2010 n. 81595.E , con la quale l'avv. Testa Carlo, nato a Roma il 14 novembre 1958, in qualità di legale rappresentante ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17/01/2003 n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dall'associazione non riconosciuta «Accademia Nazionale del Diritto» con sede legale in Roma, via Filippo Eredia n. 12, C.F. 97558160582 e P.IVA 10962431002, denominato «Organismo di Mediazione e Conciliazione»;

Considerato che i requisiti posseduti dall'«Organismo di Mediazione e Conciliazione», organismo non autonomo dell'associazione non riconosciuta «Accademia Nazionale del Diritto», risultano conformi a quanto previsto dal Decreto Dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori, e soci;

le sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4 lett. *a)* e *b)* del citato D.M. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. *b)* del citato D.M. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4 comma 3, lett. *e)* del citato D.M. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del D.M. n. 223/2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17/01/2003 n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dall'associazione non riconosciuta «Accademia Nazionale del Diritto» con sede legale in Roma, via Filippo Eredia n. 12, C.F. 97558160582 e P.IVA 10962431002, denominato «Organismo di Mediazione e Conciliazione», ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 110 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del D.M. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 7 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11489

PROVVEDIMENTO 7 settembre 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'associazione non riconosciuta «Camera di Mediazione per la Conciliazione (Ca.Me.Con.)», in Castelvetrano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato sulla *G.U.* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il Direttore Generale della Giustizia Civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visto il Decreto Dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato sulla *G.U.* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5 comma 1 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222;

Viste le istanze 31 maggio 2010 Prot m. dg DAG 7 giugno 2010 n. 80165.E e fax 16 settembre 2010, con le quali l'avv. Ficili Salvatore Giuseppe, nato a Castelvetrano il 19 marzo 1961, in qualità di legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta «Camera di Mediazione per la Conciliazione (CA.ME.CON.)», con sede legale in Castelvetrano, via Rocco Pirri n. 34/1, C.F. 90017090813 e P.IVA 02392910812, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta associazione nel registro degli organismi di conciliazione;

Considerato che i requisiti posseduti dell'associazione non riconosciuta «Camera di Mediazione per la Conciliazione (CA.ME.CON.)», risultano conformi a quanto previsto dal Decreto Dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti , amministratori, e soci;

le sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4 lett. *a)* e *b)* del citato D.M. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. *b)* del citato D.M. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4 comma 3, lett. *e)* del citato D.M. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del D.M. n. 223/2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del Decreto Legislativo 17/01/2003 n. 5, dell'associazione non riconosciuta «Camera di Mediazione per la Conciliazione (CA.ME.CON.)», con sede legale in Castelvetrano, via Rocco Pirri n. 43/1, C.F. 90017090813 e P.IVA 02392910812, ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 109 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del D.M. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 7 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11490

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 settembre 2010.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Puglia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano,e successive modificazioni;

Viste le motivate richieste della regione Puglia circa la necessità di un ulteriore periodo di deroga, al fine di dare attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualità dell'acqua;

Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 7 ottobre 2009;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 25 marzo 2009 in merito alla possibilità di rinnovo di VMA per i parametri vanadio, clorito e trialometani per il triennio 2010-2012;

Vista la richiesta della regione Puglia che ha fatto presente che l'Aquedotto Pugliese, pur completando tutte le opere previste entro il 1° settembre 2010, rispettando il cronoprogramma già approvato, necessita di un periodo di avvio funzionale di progressiva immissione in rete delle acque filtrate dal nuovo comparto realizzato e, pertanto, in tale periodo, in alcuni comuni delle province di Foggia e Lecce, potrebbero verificarsi piccoli superamenti del valore di parametro. Per questo motivo la regione richiede di poter fissare una deroga entro il valore di 50 µg/1 fino al 31 dicembre 2010;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 13 luglio 2010 che fissa il valore massimo ammissibile in 80 µg/1 per il parametro Trialometani (fermo restando che il bromodiclorometano non deve superare il VMA di 60 µg/1) rilevando che l'Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti, nella lista dei contaminanti delle acque potabili, indica per il predetto parametro 80 µg/1 come livello di contaminazione sotto il quale non è conosciuto o atteso rischio per la salute, e che, nelle Guidelines for Drinking-water Qualità (terza edizione) l'OMS indica per il bromodiclorometano un valore di 60 µg/1 come limite da non superare;

Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e le condizioni che le disciplinano, qualsiasi sia l'utilizzo dell'acqua erogata, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti;

Decreta:

Art. 1.

1. La regione Puglia può concedere il rinnovo della deroga per i comuni per i quali è stata presentata opportuna documentazione, nei comuni di Lecce e Foggia, relativamente al parametro Trialometani entro il valore massimo ammissibile (VMA) di 50 µg/1 fino al 31 dicembre 2010.

2. È rimessa all'Autorità regionale la verifica, per quanto concerne le industrie alimentari presenti nel territorio interessato dal provvedimento di deroga, degli effetti sui prodotti finali, soprattutto se destinati alla distribuzione oltre i confini del suddetto territorio e la tempestiva comunicazione al Ministero della salute qualora dai controlli effettuati risultasse un potenziale rischio per la salute umana.

3. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alle elevate concentrazioni dei predetti valori nell'acqua erogata quale che ne sia l'utilizzo, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti e deve fornire consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare.

Delle iniziative adottate dovrà essere data informazione al Ministero della salute.

Art. 2.

1. Fermo restando i valori massimi ammissibili di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorità regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile comunque non superiore a quelli già concessi.

2. Entro il 31 ottobre 2010 la regione Puglia deve trasmettere al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione di aggiornamento sullo stato dell'arte.

3. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. I provvedimenti di deroga devono riportare informazioni chiare relative a:

a) i motivi di deroga;

b) i parametri interessati, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni parametro;

c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;

e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;

f) la durata della deroga.

3. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2010

Il Ministro della salute
FAZIO

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

10A11703

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 settembre 2010.

Autorizzazione alla «Viking Life-Saving Equipment Italia S.r.l.» ad operare in qualità di ditta autorizzata, ai sensi del decreto 19 aprile 2010, n. 392.

IL CAPO REPARTO
DELLA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
DEL COMANDO GENERALE DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

Visto l' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica in data 3 dicembre 2008, n. 211 «Regolamento recante riorganizzazione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 758 in data 7 luglio 2010, relativo al conferimento delle deleghe all'adozione del provvedimento finale;

Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto 19 aprile 2010, n. 392, relativo ai requisiti per la manutenzione e la revisione dei dispositivi di salvataggio delle navi mercantili nonché per le ditte autorizzate ad effettuare detti internventi;

Vista l'istanza in data 27 maggio 2010 della «Viking Life-Saving Equipment Italia S.r.l.», tesa ad ottenere l'autorizzazione ad operare quale ditta autorizzata ai sensi del decreto dirigenziale 19 aprile 2010, n. 392;

Visto il risultato della verifica esperita nei giorni 6 e 7 luglio 2010 presso la sede della Viking Life-Saving Equipment Italia S.r.l. di La Spezia;

Decreta:

Art. 1.

Si autorizza la «Viking Life-Saving Equipment Italia S.r.l.» ad effettuare la manutenzione/revisione dei dispositivi di salvataggio di cui all'art. 2 lettera *f)* del decreto dirigenziale 19 aprile 2010, n. 392.

Art. 2.

La «Viking Life-Saving Equipment Italia S.r.l.» dovrà trasmettere, su supporto magnetico, a questo Comando generale, ogni tre mesi, l'elenco delle navi soggette a manutenzione, specificando il tipo di intervento tecnico eseguito.

Art. 3.

Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del decreto dirigenziale 19 aprile 2010, n. 392, si riserva, in ogni tempo e a propria discrezione, di sottoporre, anche attraverso l'Organismo Affidato della nave, la «Viking Life-Saving Equipment Italia S.r.l.» ad ispezioni occasionali.

Art. 4.

Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ha facoltà di revocare il presente provvedimento, nel caso in cui venissero riscontrate gravi non conformità nelle procedure, relative alle operazioni di revisione dei dispositivi di salvataggio, adottate dalla Società, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 4 del decreto dirigenziale 19 aprile 2010, n. 392.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2010

Il Capo reparto: CARPINTERI

10A11821

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 settembre 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Laboratorio di Alcamo - Istituto regionale della vite e del vino» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 30 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 263 del 12 novembre 2007 con il quale al Laboratorio di Alcamo - Istituto regionale della vite e del vino, ubicato in Alcamo (TP), Via Giacomo Puccini n. 112 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 1° settembre 2010;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 luglio 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al Laboratorio di Alcamo - Istituto regionale della vite e del vino, ubicato in Alcamo (TP), via Giacomo Puccini n. 112, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 13 luglio 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	OIV MA-F-AS313-03-ACIFIX 2009
Acidità totale	OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2009
Acidità volatile	OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009
Acido sorbico	OIV MA-F-AS313-14-ACISOR 2009
Alcalinità delle ceneri	OIV MA-F-AS2-05-ALCCEN 2009
Anidride solforosa	OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009 p.to 2.3 Rapid method
Caratteristiche cromatiche	OIV MA-F-AS2-11-CARCHR 2009
Ceneri	OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009
Esame organolettico	DM 12/03/1986 GU n.161 14/07/1986 SO allegato p.to 1
Estratto non riduttore (da calcolo)	OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009 + OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009
Estratto secco totale	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009
Indice Folin -Ciocalteu	OIV MA-F-AS2-10-INDFOL 2009
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2009
pH	OIV MA-F-AS313-15-PH 2009
Saggio di stabilità	DM 12/03/1986 GU n.161 14/07/1986 SO allegato p.to 3
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009
Zuccheri riduttori	OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009

10A11578

DECRETO 16 settembre 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Laboratorio di Marsala - Istituto regionale della vite e del vino» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DEL
MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 22 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 239 del dell'11 ottobre 2008 con il quale al Laboratorio di Marsala – Istituto regionale della vite e del vino, ubicato in Marsala (Trapani), Via Trapani n. 133 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 1° settembre 2010;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 luglio 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione:

al Laboratorio di Marsala – Istituto regionale della vite e del vino, ubicato in Marsala (Trapani), Via Trapani n. 133, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 13 luglio 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2010

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

ALLEGATO

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidità fissa	OIV MA-F-AS313-03-ACIFIX 2009
Acidità totale	OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2009
Acidità volatile	OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009
Acido citrico	OIV MA-F-AS313-09-ACIENZ 2009
Acido sorbico	OIV MA-F-AS313-14-ACISOR 2009
Alcalinità delle ceneri	OIV MA-F-AS2-05-ALCCEN 2009
Anidride solforosa	OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009 p.to 2.3 rapid method
Caratteristiche cromatiche	OIV MA-F-AS2-11-CARCHR 2009
Ceneri	OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009
Cloruri	OIV MA-F-AS321-02-CHLORU 2009
Esame organolettico	DM 12/03/1986 GU n.161 14/07/1986 SO allegato p.to 1
Estratto non riduttore (da calcolo)	OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009 + OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009
Estratto secco totale	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009
Indice Folin -Ciocalteu	OIV MA-F-AS2-10-INDFOL 2009
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2009
pH	OIV MA-F-AS313-15-PH 2009
Saggio di stabilità	DM 12/03/1986 GU n. 161 14/07/1986 SO allegato p.to 3
Solfati	OIV MA-F-AS321-05-SULFAT 2009
Titolo alcolometrico Volumico	Reg. CE 2870/2000 allegato 1 App. I + App. II Met. B
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009
Zuccheri riduttori	OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009

10A11576

DECRETO 16 settembre 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Laboratorio Centrale - Istituto regionale della vite e del vino» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DEL
MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 21 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 110 del 12 maggio 2008 con il quale al Laboratorio centrale - Istituto regionale della vite e del vino, ubicato in Palermo, via Libertà n. 66, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 1° settembre 2010;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 luglio 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al Laboratorio centrale - Istituto regionale della vite e del vino, ubicato in Palermo, via Libertà n. 66, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 13 luglio 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	OIV MA-F-AS313-03-ACIFIX 2009
Acidità totale	OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2009
Acidità volatile	OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009
Acido citrico	OIV MA-F-AS313-09-ACIENZ 2009
Acido lattico	OIV MA-F-AS313-07-ALAENZ 2009
Acido L-malico	OIV MA-F-AS313-11-ALMENZ 2009
Acido sorbico	OIV MA-F-AS313-14-ACISOR 2009
Acido tartarico	OIV MA-F-AS313-05-ACITAR 2009
Alcalinità delle ceneri	OIV MA-F-AS2-05-ALCCEN 2009
Alcol metilico	DM 12/03/1986 GU n. 161 14/07/1986 SO allegato p.to 54
Anidride solforosa	OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009 p.to 2.3 Rapid method
Argento	OIV MA-F-AS322-09-ARGENT 2009
Cadmio	OIV MA-F-AS322-10-CADMIU 2009
Calcio	OIV MA-F-AS322-04-CALCIU 2009
Caratteristiche cromatiche	OIV MA-F-AS2-11-CARCHR 2009
Cationi totali	Reg. CE 606/2009 allegato IV p.to B lett. a
Ceneri	OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009
Cloruri	OIV MA-F-AS321-02-CHLORU 2009
Conduttività	Reg. CE 606/2009 allegato IV p.to B lett. b
Determinazione chimica dell'etanolo	Reg. CE 606/2009 allegato IV p.to B lett. e
Diglucoside malvosidico	OIV MA-E-AS315-03 DIGMAL 2009
Esame organolettico	DM 12/03/1986 GU n. 161 14/07/1986 SO allegato p.to 1
Estratto non riduttore (da calcolo)	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 + OIV MA-F-AS311-01- SUCRED 2009
Estratto secco totale	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009
Ferro	OIV MA-F-AS322-05-FER 2009
Glucosio e fruttosio	OIV MA-F-AS311-02-GLUFRU 2009
Idossimetilfurfurale	Reg. CE 606/2009 allegato IV p.to B lett. c
Indice Folin -Ciocalteu	OIV MA-F-AS2-10-INDFOL 2009
Litio	DM 12/03/1986 GU n. 161 14/07/1986 SO allegato p.to 30
Magnesio	OIV MA-F-AS322-07-MAGNES 2009
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2009
Mesoinositolo	MI 2 del 2010 Rev. 3

pH	OIV MA-F-AS313-15-PH 2009
Piombo	OIV MA-F-AS322-12-CRIPLO 2009
Potassio	OIV MA-F-AS322-02-POTASS 2009
Rame	OIV MA-F-AS322-06-CUIVRE 2009
Saccarosio	OIV MA-F-AS311-03-SUCRES 2009
Saggio di stabilità	DM 12/03/1986 GU n. 161 14/07/1986 SO allegato p.to 3
Sodio	OIV MA-F-AS322-03-SODIUM 2009
Solfati	OIV MA-F-AS321-05-SULFAT 2009
Tenore zuccherino	OIV MA-F-AS2-02-SUCREF 2009
Titolo alcolometrico Volumico	Reg. CE 2870/2000 allegato 1 App. I + App. II Met. B
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009
Zinco	OIV MA-F-AS322-08-ZINC 2009
Zuccheri riduttori	OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009

10A11579

DECRETO 17 settembre 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Carema».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n.61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n.88;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio di Tutela e valorizzazione vini D.O.C. Caluso, Carema e Canavese, per il tramite della regione Piemonte, intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Carema»;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Piemonte, in merito alla proposta del Consorzio sopra indicato, di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Carema».

Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata «Carema» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 29 luglio 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Carema» in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Carema», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio1967 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

Art. 2.

In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa, i soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine controllata «Carema», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti Organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato Regioni e Province Autonome del 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito schedario. Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010.

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Carema» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.

Art. 5.

All'allegato «A» sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Carema».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2010

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "CAREMA"

Articolo 1. Denominazione e vini.

1. La denominazione di origine controllata "Carema" è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni:
"Carema"
"Carema" riserva

Articolo 2- Base ampelografica.

Il vino a denominazione di origine controllata "Carema" deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Nebbiolo dall'85% al 100%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini uve provenienti nell'ambito aziendale da vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella provincia di Torino fino ad un massimo del 15%.

Articolo 3- Zona di produzione delle uve.

1. La zona di produzione dei vini "Carema" comprende l'intero territorio del Comune di Carema.

Articolo 4. Norme per la viticoltura.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Carema" devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni: di origine morenica;
- giacitura: coste rocciose. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;
- altitudine: non inferiore a metri 300 s.l.m. e non superiore a metri 600 s.l.m.;
-esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;
- densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino.
- densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino.
- per i nuovi impianti e reimpianti, in coltura specializzata, è adottato un sistema di allevamento a spalliera con una densità di impianto minima di 3000 ceppi per ettaro ad eccezione della forma di allevamento a pergola;

-forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare, in negativo le caratteristiche delle uve e dei vini;
-è vietata ogni pratica di forzatura.E' ammessa l'irrigazione di soccorso.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	resa uva t/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
"Carema"	8,00	11,50% Vol.
"Carema" riserva	8,00	11,50% Vol.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Carema" devono essere riportati nel limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Articolo 5- Norme per la vinificazione.

1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento del vini a denominazione di origine controllata "Carema" devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 e nella frazione di Ivery nel Comune di Pont St. Martin (Valle d'Aosta), secondo gli usi tradizionali della zona.

Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito degli interi territori della regione Valle d'Aosta e della provincia di Torino.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Vini	resa uva/vino	produzione max di vino lt.
"Carema"	70%	5.600
"Carema" riserva	70%	5.600

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto alla doc; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione e maturazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.

4. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:

Tipologia	Durata mesi	di cui in legno di rovere o castagno mesi	Decorrenza
"Carema"	24	12	1° novembre successivo alla vendemmia
"Carema" riserva	36	12	1° novembre successivo alla vendemmia

E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.
Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

Tipologia	Data
"Carema"	1° novembre del 2° anno successivo alla vendemmia
"Carema" riserva	1° novembre del 3° anno successivo alla vendemmia

Articolo 6- Caratteristiche al consumo.

1. Il vino "Carema" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Carema":
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: fine e caratteristico che ricorda la rosa macerata;
sapore: morbido, vellutato, corposo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % Vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

"Carema" riserva:
colore: rosso granato;
odore: fine e caratteristico;
sapore: morbido, vellutato, corposo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% Vol.;
acidità totale minima: 5 g/l ;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

2. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Articolo 7 -Etichettatura designazione e presentazione.

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine "Carema" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Carema", è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo.
3. Per i vini di cui all'articolo 1 è fatto obbligo di indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve.

Articolo 8 – Confezionamento

Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini "Carema" per la commercializzazione devono essere di forma bordolese o borgognona, di vetro scuro, di capacità consentite dalla legislazione vigente ad esclusione del 200 cl.

ALLEGATO *A*

Codici

CAREMA	B016	X	160	2	X	X	A	1	X
CAREMA RISERVA	B016	X	160	2	A	X	A	1	X
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2009 e precedenti									
CAREMA	B016	X	160	2	X	X	A	0	X

10A11657

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Said El Karrouti, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Said El Karrouti, cittadino marocchino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Diploma di parrucchiere uomo e donna, conseguito presso la Scuola Privata autorizzata di formazione professionale «Byadi» per parrucchieri di Casablanca (Marocco), della durata di 1 anno per 1200 ore con 240 ore di tirocinio, unitamente all'esperienza professionale maturata nel settore, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 luglio 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Said El Karrouti, cittadino marocchino, nato a Douar Ain Touda-Taza (Marocco) in data 01 gennaio 1973, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 28 luglio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A11487

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Domenica Coniglione, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Domenica Coniglione, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Diploma in Imanaging Cosmetology, diploma post secondario, conseguito presso l'ente Creative Images accreditata presso NACCAS Ohio, USA, della durata di 1800 ore, nonché dell'esperienza professionale maturata nel settore in qualità di lavoratrice autonoma, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 luglio 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Domenica Coniglione, cittadina italiana, nata a Catania (CT) in data 29 aprile 1973, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 28 luglio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A11488

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIRETTIVA 30 luglio 2010.

Programmazione della formazione delle amministrazioni pubbliche. (Direttiva n. 10/2010).

Alle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E L'INNOVAZIONE

PREMESSA.

Il Programma di riforma della Pubblica Amministrazione, delineato dal documento «Linee programmatiche sulla riforma della pubblica amministrazione - Piano industriale» (28 maggio 2008) e trasferito in larga parte nei provvedimenti normativi in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni adottati da questo Governo, ha posto l'accento sulla rilevanza che la modernizzazione del sistema amministrativo assume ai fini della crescita dell'intero sistema economico nazionale. Tale constatazione diventa ancor più strategica in un momento di rilevante rallentamento dell'economia mondiale.

L'introduzione di sistemi di valutazione della performance delle strutture amministrative e del personale, così come la previsione di strumenti di valorizzazione del merito e di incentivazione dell'impegno dei dipendenti pubblici, sono strumenti finalizzati a ridurre il divario di efficienza che ancora separa il sistema pubblico dal settore privato e a migliorare la qualità dei servizi erogati. Il rilievo dei servizi pubblici infatti (si pensi all'istruzione, alla sanità, alla difesa, alla giustizia, all'assistenza ecc.) è tale che dalla loro qualità e disponibilità dipende il recupero complessivo di qualità e produttività del sistema economico e sociale del Paese.

Nell'ambito della strategia di riforma del sistema amministrativo assumono centralità le politiche di valorizzazione del capitale umano e di gestione della conoscenza, la cui efficacia all'interno di ogni sistema organizzativo

dipende in misura determinante dalla quantità e soprattutto dalla qualità delle risorse allocate per la formazione.

Peraltro il tema dell'investimento nelle risorse umane gioca un ruolo-chiave nelle strategie dell'Unione europea. La rinnovata strategia di Lisbona attribuisce al capitale umano il ruolo di fattore essenziale di crescita e di leva centrale per la politica di coesione sociale.

La dotazione di capitale umano è considerata come un elemento cruciale nello sviluppo delle nuove tecnologie e come un fattore necessario per il loro utilizzo efficace, nonché come una condizione imprescindibile della capacità di inserimento professionale nei contesti organizzativi innovativi.

La dotazione di capitale umano di ogni sistema dipende dalla consistenza delle risorse umane e dalla loro qualità, in termini di conoscenza e capacità di sostenere il funzionamento del sistema economico e sociale. Dipende altresì, oltre che dalla quantità, dalla qualità delle risorse allocate per la formazione, iniziale e continua, da parte della pubblica amministrazione e dalle decisioni delle imprese di investire nello sviluppo delle proprie risorse umane.

La formazione è, peraltro, una dimensione costante e fondamentale del lavoro e uno strumento essenziale nella gestione delle risorse umane. Tutte le organizzazioni, per gestire il cambiamento e garantire un'elevata qualità di prodotti e servizi, devono oggi fondarsi sulla conoscenza e sullo sviluppo delle competenze.

La formazione del personale della pubblica amministrazione costituisce una leva strategica per la modernizzazione dell'azione amministrativa e per la realizzazione di effettivi miglioramenti qualitativi dei servizi ai cittadini e alle imprese. La formazione rappresenta, inoltre, uno strumento indispensabile per trarre significativi vantaggi dai cambiamenti nell'organizzazione dell'azione amministrativa e nei processi di lavoro ad essa sottesi, effetto del generale processo di riforma della pubblica amministrazione e del processo di continua evoluzione tecnologica che caratterizza lo scenario all'interno del quale si è sviluppata l'azione amministrativa degli ultimi anni.

La crisi economico-finanziaria che ha recentemente colpito l'economia mondiale ha indotto tutti i Governi europei ad adottare politiche di bilancio rigorose, per garantire la stabilità dei conti pubblici. Anche il Governo italiano ha seguito la medesima strada attraverso l'adozione del decreto-legge n.78/2010 recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010.

Il provvedimento contiene misure di riduzione della spesa e di aumento delle entrate per il periodo 2010-2013, dirette a riportare i saldi di finanza pubblica ai livelli concordati con le istituzioni europee nell'ambito del Patto di stabilità e crescita. A tal fine prevede anche, all'art. 6, comma 13, che «a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione».

Stante il ruolo di «indirizzo, coordinamento e programmazione in materia di formazione, aggiornamento professionale e sviluppo del personale delle pubbliche amministrazioni», attribuito al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione dal decreto di delega delle funzioni del presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, e in considerazione del forte impatto che la citata norma del decreto-legge n. 78/2010 produce sulla disponibilità finanziaria complessiva che le amministrazioni pubbliche possono utilizzare per il finanziamento di attività di sviluppo e potenziamento delle competenze dei dipendenti, si ritiene opportuno fornire indicazioni atte a favorire un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse disponibili, in modo da garantire la necessaria qualità delle azioni di formazione che saranno poste in essere.

Il Ministro svolge le funzioni suddette con il supporto del Dipartimento della funzione pubblica, che si avvale della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi SSPA) e di Formez PA.

Si ritiene, altresì, opportuno fornire specifiche linee di indirizzo ai dirigenti che rivestono responsabilità in materia di programmazione e gestione degli interventi formativi, con l'obiettivo di informare l'attività amministrativa ai principi di sana gestione, da perseguire anche attraverso il corretto ed efficace utilizzo delle risorse dedicate allo sviluppo delle competenze del personale pubblico.

1. Destinatari della direttiva.

Le disposizioni contenute all'art. 6, comma 13, del richiamato decreto-legge n. 78/2010 sono dettate con riferimento a tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti.

Deve, al riguardo, notarsi che le citate disposizioni hanno l'evidente obiettivo di contribuire al contenimento e alla riduzione della spesa pubblica e sono, pertanto, dettate in relazione a tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, comprese le autorità indipendenti.

Tuttavia, in virtù della ripartizione delle competenze tra lo Stato e le regioni operata dall'art. 117 della Costituzione e confermata dalla recente giurisprudenza costituzionale, le indicazioni contenute nel presente atto si rivolgono esclusivamente alle attività delle amministrazioni centrali dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle autorità indipendenti inserite nel citato conto economico consolidato. Per tutte le altre amministrazioni, invece, esse costituiscono linee-guida finalizza-

te a garantire un miglior utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla formazione dei pubblici dipendenti. Infatti, benché si tratti di formazione pubblica, sia essa impartita presso strutture pubbliche territoriali sia presso organismi privati con i quali gli enti territoriali possono stipulare apposite convenzioni, la presente direttiva reca disposizioni fondamentali in ossequio al principio di coordinamento della finanza pubblica, che rientra nella competenza concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., nonché a quello di leale collaborazione di cui al successivo art. 118.

2. Quantificazione delle risorse finanziarie.

La norma in oggetto richiama le amministrazioni al contenimento della spesa, ponendo un limite preciso al finanziamento delle attività esclusivamente formative dei pubblici dipendenti. In particolare, prevede che, a partire dal 2011, le amministrazioni debbano ridurre del 50% rispetto al 2009 le risorse finanziarie destinate agli interventi formativi.

Si precisa che per attività esclusivamente formative devono intendersi tutti gli interventi di formazione, aggiornamento ed informazione svolti in presenza o con metodologie e-learning.

Sono pertanto escluse dal campo di applicazione della norma le altre modalità primarie, informali e non strutturate nei termini della formazione, di apprendimento e sviluppo delle competenze, costituite dalla reingegnerizzazione di processi e luoghi di lavoro, in modo da assicurare lo sviluppo delle opportunità di informazione, valutazione e accumulazione delle competenze nel corso del lavoro quotidiano (tutoring, mentoring, peer review, circoli di qualità e focus group, affiancamento, rotazione delle mansioni ecc.: European Commission 1997, Partnership for a new organization of work. Green Paper, «Bulletin of the European Union – Supplement», no. 4.).

Dovrà, pertanto, essere cura di ciascuna Amministrazione la quantificazione dell'ammontare delle risorse utilizzate per azioni esclusivamente formative nel corso dell'esercizio finanziario 2009, attraverso una puntuale individuazione degli interventi finanziati e delle fonti di finanziamento. Al riguardo si precisa altresì che dovranno essere prese in considerazione solo le azioni formative realizzate con risorse stanziate nell'ambito del bilancio dello Stato, senza considerare gli interventi finanziati con i fondi strutturali dell'UE.

L'individuazione della quota di finanziamento delle attività formative è necessaria, oltre che per la determinazione dell'ammontare massimo delle risorse che nel corso del 2011 potranno essere destinate ai citati interventi, anche per la determinazione di eventuali responsabilità dirigenziali. La norma in oggetto, infatti, stabilisce che «gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale».

3. Ruolo nel sistema formativo della Scuola superiore della Pubblica amministrazione e degli altri organismi di formazione.

L'art. 6, comma 13, del decreto-legge n.78/2010, oltre a stabilire il limite di spesa che ogni amministrazione è tenuta a rispettare nel 2011, prevede altresì che le attività di formazione debbano essere prioritariamente svolte tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione.

L'imposizione di un limite alla spesa destinata alle attività formative risponde, come detto in premessa, all'obiettivo generale di garantire l'attuazione di politiche di bilancio rigorose ed il rispetto dei requisiti stabiliti nel Patto di Stabilità. La riduzione degli stanziamenti porta inevitabilmente ad una contrazione delle attività formative di sviluppo delle competenze del personale pubblico; tuttavia un utilizzo delle risorse finanziarie improntato a criteri di efficacia ed economicità potrà indubbiamente garantire il mantenimento, se non il miglioramento, degli standard qualitativi delle azioni che saranno realizzate.

Va in tale direzione la previsione, contenuta nella norma, che le amministrazioni debbano prioritariamente rivolgersi alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione ovvero ai propri organismi di formazione. In altri termini è necessario che le amministrazioni, prima di affidare all'esterno la realizzazione delle attività formative, si rivolgano alla Scuola superiore della pubblica amministrazione o ai propri organismi di formazione.

Resta in ogni caso ferma la possibilità per le pubbliche amministrazioni centrali di affidare attività di formazione a Formez PA, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, a norma del quale «le attività affidate direttamente dalle amministrazioni centrali e associate a Formez PA sono considerate attività istituzionali.».

Le scuole e gli istituti pubblici che a vario titolo sono impegnati nella progettazione, nel coordinamento, nell'erogazione e monitoraggio delle attività di formazione costituiscono un universo differenziato per dimensioni, modelli istituzionali, caratteristiche organizzative, fonti e forme di finanziamento e incardinamento nelle istituzioni di riferimento.

In assenza di un preciso elemento di indirizzo, il ricorso a tali strutture da parte delle amministrazioni centrali, se da un lato riduce i tempi di affidamento, dall'altra potrebbe presentare alcune criticità, quali il mancato coordinamento nella programmazione, con tutti i rischi che ne derivano in termini di spreco di risorse, ridondanza degli interventi e autoreferenzialità dei sistemi di valutazione di efficacia e di impatto.

Al fine di assicurare la necessaria capacità di affrontare le richieste formative delle pubbliche amministrazioni, unendo alla qualità i necessari elementi di economicità, il Dipartimento della funzione pubblica, con il supporto della SSPA, attiverà le necessarie intese con tutte le scuole pubbliche di formazione. Favorirà, altresì, una programmazione degli interventi formativi condivisa e concertata tra le amministrazioni, per massimizzare l'efficacia e la pertinenza delle azioni formative e al tempo stesso valutare la congruità dei costi rispetto agli obiettivi delle azioni.

4. Alcune indicazioni sulla predisposizione dei piani formativi.

La qualità del processo di programmazione e gestione delle attività formative è un elemento fondamentale per garantire trasparenza e qualità alle attività di formazione. Il processo dovrà essere condotto secondo i principi tipici di ogni ciclo di programmazione e dovrà tenere conto di quanto previsto dalla decisione di finanza pubblica, di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e dalla direttiva generale per l'attività amministrativa e per la gestione, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Il processo dovrà concludersi con la messa a punto di un piano di formazione del personale, che, in linea con quanto previsto dall'art.7-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001, tenga «conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili (…), nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari».

Il predetto piano va trasmesso, sempre secondo le previsioni della norma citata, entro il 30 gennaio di ogni anno al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze. In relazione ai nuovi compiti attribuiti dal decreto-legge n. 78 del 2010, è necessario che il Piano sia predisposto a seguito di un adeguato *iter* di rilevazione dei fabbisogni formativi e di confronto con l'offerta formativa della SSPA e degli altri organismi pubblici di formazione, in modo da garantire che l'offerta formativa delle scuole pubbliche sia coerente con le reali esigenze di aggiornamento delle competenze espresse dalle singole amministrazioni.

A tal fine si forniscono di seguito alcune indicazioni utili a definire l'*iter* per una corretta predisposizione dei piani ed un'adeguata offerta formativa:

1. In attuazione di quanto previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010, e con la finalità di assicurare la pertinenza, l'efficacia e l'economicità dei piani formativi della pubblica amministrazione, entro il 15 settembre di ciascun anno, a partire dall'anno in corso, il Dipartimento della funzione pubblica, congiuntamente alla SSPA, avvia, con la collaborazione delle altre scuole pubbliche di formazione, un processo di consultazione con le amministrazioni interessate, finalizzato alla predisposizione, da parte delle stesse, dei piani formativi per l'anno successivo;

2. Ferma restando la possibilità per le pubbliche amministrazioni di svolgere prioritariamente l'attività di formazione tramite i propri organismi di formazione, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del decreto-legge n. 78 del 2010, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a partire dall'anno in corso, le amministrazioni interessate sottopongono alla SSPA ed al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni, il piano generale di formazione per l'anno successivo Nel piano formativo devono essere definiti gli obiettivi generali della formazione nell'anno di riferimento, le linee ed i temi strategici per la definizione dei programmi specifici in attuazione degli obiettivi stessi, l'ammontare complessivo delle risorse che verranno dedicate ai programmi, il numero dei beneficiari e le strutture pubbliche a cui le attività saranno affidate;

3. Entro il 15 novembre di ciascun anno, a partire dall'anno in corso, le amministrazioni interessate, sulla base del quadro strategico definito nei piani formativi di cui al punto 2 e considerate anche le eventuali osservazioni espresse dal Dipartimento della funzione pubblica e dalla SSPA, identificano e comunicano al Dipartimento della funzione pubblica e alla SSPA i programmi formativi specifici richiesti, in cui vengono definiti: *a)* i fabbisogni formativi a cui essi rispondono, *b)* gli obiettivi che intendono conseguire, anche al fine di una successiva valutazione, *c)* il numero dei partecipanti ai diversi percorsi formativi e le loro qualifiche, *d)* le risorse messe a disposizione, anche al fine della valutazione della loro congruità. Le Amministrazioni possono delegare alla SSPA la definizione dei programmi specifici in attuazione dei piani formativi generali predisposti dalle stesse;

4. La SSPA, in base ai programmi richiesti dalle singole Amministrazioni, predispone e propone entro il 30 dicembre le attività formative specifiche di attuazione degli stessi, definendo gli specifici obiettivi quantitativi e qualitativi di ciascuna attività, la pertinenza dei contenuti, la metodologia didattica, la congruità dei costi, i requisiti e le modalità di ammissione ai corsi. La SSPA procede all'organizzazione delle attività formative sulla base di convenzioni stipulate con le pubbliche amministrazioni interessate, in cui sono definiti i termini e le modalità dell'offerta formativa.

5. Il Dipartimento della funzione pubblica acquisisce informazioni dalla SSPA e dagli altri organismi di formazione sui programmi richiesti a ciascun Istituto di formazione, con la finalità di coordinarne le attività e l'offerta formativa e di evitare la duplicazione di corsi ed il conseguente dispendio di risorse finanziarie.

6. Il ciclo si chiude con la presentazione al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 gennaio di ogni anno, del Piano nella versione definitiva, come risultante dall'*iter* di verifica, coordinamento e adeguamento tra domanda e offerta delineato ai punti precedenti.

La SSPA predisporrà, in collaborazione con le altre strutture di formazione pubblica e in base agli indirizzi del Dipartimento della funzione pubblica, un sistema di valutazione ex ante ed ex post di tutte le attività formative più rilevanti.

Roma, 30 luglio 2010

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 10, foglio n. 390.

10A11699

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

Schema di convenzione unica tra Anas S.p.a. e Strada dei Parchi S.p.a. (Deliberazione n. 20/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 382, ed in particolare l'art. 6 che istituisce un Fondo centrale di garanzia, poi soppresso dall'art. 1, comma 1025, della legge 27 dicembre 2006, n. 196 (legge finanziaria);

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore;

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 27 gennaio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 43/1994) recante «Principi sull'erogazione dei servizi pubblici»;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 aprile 1997, n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e relativo allo schema di piano economico-finanziario da adottare da parte delle Società concessionarie autostradali;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che ha confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e i principi comuni per le Amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle Autorità di settore;

Vista la direttiva del Ministro dei lavori pubblici 20 ottobre 1998 — emanata di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — concernente «Direttiva per la revisione degli strumenti convenzionali tra ANAS e società concessionarie di autostrade»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 26/1999 supplemento ordinario) emanato ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito dalla legge 11 luglio 1995, n. 273 e recante «Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità)»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 che all'art. 11 stabilisce ulteriori principi in tema di qualità dei servizi pubblici;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizioni in materia di concessioni autostradali, così come modificato dall'art. 2, comma 89, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, di seguito menzionato;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che all'art. 1, comma 1020 e seguenti, detta ulteriori disposizioni per il settore autostradale, in particolare apportando — al comma 1030 — modifiche alla normativa citata al punto precedente, e che è stata poi ulteriormente modificata dall'art. 8-*duodecies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.101 che ha, tra l'altro, introdotto la possibilità per il concessionario di concordare con il concedente una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio;

Visto l'art. 19 comma 9-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e che — a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione — abroga l'art. 1, comma 1021, della citata legge n. 296/2006, dettando una nuova disciplina in tema di «sovrapprezzi» alle tariffe autostradali;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che, all'art. 2, comma 202, ha disposto che gli schemi di convenzioni autostradali sottoscritti con ANAS sino alla data del 31 dicembre 2009 sono approvati *ope legis* «a condizione che i suddetti schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere CIPE di approvazione, ai fini dell'invarianza di effetti sulla finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzioni già approvati»;

Vista la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118/1996), in materia di disciplina dei servizi di pubblica utilità non già diversamente regolamentati ed in tema di determinazione delle relative tariffe;

Viste le delibere 8 maggio 1996, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138/1996), e 9 luglio 1998, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/1998), che hanno istituito — ai sensi del punto 20 della delibera n. 65 del 1996 — e regolamentato il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, di seguito denominato NARS;

Vista la delibera 20 dicembre 1996, n. 319 (*Gazzetta Ufficiale* n. 305/1996), con la quale viene definito lo schema regolatorio complessivo del settore ed in particolare viene indicata nella metodologia del price-cap il sistema di determinazione delle tariffe nonché stabilita in cinque anni la durata del periodo regolatorio;

Vista la delibera 26 gennaio 2007, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 41/2007), che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale;

Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39 (*Gazzetta Ufficiale* n. 197/2007), che sostituisce la delibera n. 1/2007;

Vista la direttiva 30 luglio 2007 emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (*Gazzetta Ufficiale* n. 224/2007), recante «Criteri di autorizzazione alle modificazioni del concessionario autostradale, derivanti da concentrazione comunitaria»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008, con il quale si è proceduto alla riorganizzazione del NARS e che, all'art. 1, comma 1, prevede la verifica, da parte dello stesso Nucleo, dell'applicazione — negli schemi di convenzione unica sottoposti a questo Comitato — dei principi in materia di regolazione tariffaria relativi al settore considerato;

Vista la direttiva emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economica e delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 1025, della citata legge n. 296/2006;

Vista la nota 4 marzo 2010, n. 9508, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso lo schema di convenzione unica siglato in data 18 novembre 2009 tra ANAS S.p.a. e Strada dei Parchi S.p.a., corredato dai relativi allegati, e ne ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato, previo parere del NARS;

Considerato che il NARS, nella seduta dell'11 maggio 2010 con parere n. 3, si è favorevolmente pronunciato in merito allo schema di «convenzione unica» tra ANAS e Strada dei Parchi S.p.a. a condizione che si tenesse conto di alcune osservazioni e raccomandazioni formulate nel parere stesso;

Considerato che, nel corso dell'istruttoria, il Ministero dell'economia e delle finanze ha formulato ulteriori osservazioni oltre a quelle rappresentate in sede NARS;

Considerato che Strada dei Parchi S.p.A. ha richiesto ad ANAS S.p.A. il riequilibrio economico-finanziario della concessione ai sensi della citata delibera n. 39/2007;

Considerato che, nel corso della riunione preparatoria dell'odierna seduta, è stata consegnata la nota n. 20656 di pari data, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti esprime le motivazioni per cui non ritiene recepibili le indicazioni di carattere generale formulate dal NARS in merito alle cause legittimanti la corresponsione di un indennizzo a favore del concessionario in caso di recesso, revoca e risoluzione della convenzione, alla rimodulazione del debito verso il Fondo centrale di garanzia ed alle verifiche sui parametri di costruzione dei piani economico-finanziari;

Considerato che, con nota n. 40198 del 12 maggio 2010, il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS segnala che l'appunto istruttorio predisposto dagli uffici di questo Comitato per la predetta riunione preparatoria include le prescrizioni richieste dalla RGS anche in linea con le indicazioni del NARS, salve le definitive valutazioni dello stesso Ministero in ordine alla destinazione dei profitti aggiuntivi derivanti dall'incremento del volume di traffico rispetto alle previsioni;

Considerato che con successiva nota n. 43722 del 13 maggio 2010, consegnata in seduta, il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS ha espresso le proprie valutazioni in merito alla richiamata lettera del Ministero infrastrutture n. 20656 dell'11 maggio 2010;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto

dei contenuti dello schema di «convenzione unica» siglata tra ANAS S.p.a. e Strada dei Parchi S.p.a. e, in particolare, che:

lo schema di convenzione in esame disciplina integralmente il rapporto concessorio per la gestione della rete autostradale, costituita dalla A24-A25, già assentita in concessione mediante convenzione stipulata in data 20 dicembre 2001 ed in dettaglio:

A24 Roma -L'Aquila-Teramo: km 166,5;

A25 Torano-Avezzano-Pescara: km 114,9,

per un totale di: km 281,4;

sono affidate al concessionario le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento richiesti da esigenze sia di sicurezza del traffico che di mantenimento del livello di servizio, ai sensi dell'art.14 della legge n. 531/1982, le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento della viabilità al servizio delle grandi aree metropolitane, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 531/1982 di seguito nel dettaglio indicati:

progettazione e realizzazione della seconda carreggiata, dal km 0 al km 5,474 del tronco Villa Vomano-Teramo per un importo pari a 21,5 milioni di euro;

realizzazione di una viabilità a carattere urbano complanare all'Autostrada A24 da via Palmiro Togliatti alla stazione Roma Est e riqualificazione dei dispositivi di ritenuta e della segnaletica in autostrada da Casal Bertone alla stazione di Roma Est. Tale intervento è da considerarsi sostitutivo di quello relativo all'adeguamento del tratto a tre corsie dell'autostrada A24, tra via Palmiro Togliatti e la Barriera Roma Est compreso l'adeguamento della stazione di Lunghezza e l'armonizzazione con la viabilità ordinaria per un importo pari a 229,2 milioni di euro. L'intero ammontare dei predetti investimenti, pari a 250,7 milioni di euro verrà realizzato nel periodo 2009-2013 e tale importo è da considerare al lordo del contributo pubblico pari a 170 milioni di euro;

sono, infine, assentiti in concessione ma non inseriti nel piano economico finanziario i seguenti interventi:

investimenti relativi all'adeguamento al rinnovo e al ripristino delle opere in concessione per un importo pari a 172,9 milioni di euro. L'importo include anche la quota di investimenti residui inseriti nella convenzione sottoscritta nel 2001 pari a 30,7 milioni di euro e nel dettaglio:

lavori di manutenzione straordinaria su opere d'arte;

intereventi per l'adeguamento impianti delle gallerie alla normativa vigente;

la scadenza della concessione è fissata al 31 dicembre 2030, tenuto conto della circostanza che la gestione da parte del concessionario delle tratte autostradali nonché le ulteriori attività previste dalla convenzione originaria del 2001 hanno avuto inizio il 1° gennaio 2003 anziché il 1° gennaio 2002 e che, al termine, non è previsto valore di subentro;

la società concessionaria risulta esposta nei confronti del soppresso Fondo centrale di garanzia, di cui alla legge 28 marzo 1968 n. 382 e successive modifiche e integrazioni, per un importo pari a circa 38,8 milioni di euro con un piano di rimborso di tale debito in dodici rate annuali costanti conformemente al piano di ammortamento inserito nel PEF dello schema di convenzione;

il Wacc (Tasso di remunerazione del capitale investito), al lordo dell'imposizione fiscale, è pari al 9,71 per cento;

il parametro X assume un valore costante pari al 2,56 per cento nel periodo 2010-2013;

il parametro K assume i seguenti valori: 3,04 per cento per il 2010, 5,34 per cento per il 2011, 3,49 per cento per il 2012, 2,49 per cento per il 2013;

l'art. 19 e l'Allegato C individuano gli indicatori di qualità che riproducono quelli tradizionalmente adottati e riferiti all'incidentalità e allo stato strutturale delle pavimentazioni, , mentre l'art. 30 del medesimo schema stabilisce a carico del concessionario l'onere di redigere la Carta dei servizi e di procedere al suo aggiornamento annuale e l'art. 3.2, lettera *e)* prevede l'obbligo del concessionario stesso di introdurre le modifiche agli indicatori di qualità che risultano necessarie ai sensi delle direttive di questo Comitato adottate anche in attuazione del citato a art. 21, comma 3, del decreto legge n. 355/2003 convertito dalla legge n. 47/2004.

2. della necessità di confermare, con riferimento alla nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 11 maggio 2010, ed in relazione alle considerazioni svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze, lo stralcio dei «mutamenti del quadro legislativo e regolatorio» dalle cause legittimanti la corresponsione di un indennizzo da parte del concedente in caso di cessazione anticipata del rapporto convenzionale, nonché della necessità di verifiche sulla correttezza dei parametri di costruzione del piano economico-finanziario;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 2, comma 202, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono formulate, in ordine allo schema di convenzione tra ANAS S.p.a. e Strada dei Parchi S.p.a., le seguenti prescrizioni intese ad assicurare l'invarianza di effetti sulla finanza pubblica:

l'art. 3, comma 2, è da integrare richiamando la direttiva del 30 luglio 2007 citata in premessa ed in modo da prevedere che il concessionario si impegni:

aa) a prestare in caso di operazioni di carattere straordinario (fusioni, scissioni, acquisti o cessioni di rami di azienda e simili) tutte le garanzie idonee ad assicurare la completa realizzazione delle opere assentite in concessione e non eseguite alla data dell'operazione;

bb) ad assicurare, in caso di operazioni di carattere straordinario di cui alla lettera *aa)* che, all'esito dell' operazione stessa, il costo delle provvista finanziaria occorrente per l'adempimento degli obblighi di convenzione non sarà superiore a quello precedentemente sostenuto, assumendo come elemento di giudizio anche le variazioni del rating;

cc) a richiedere la preventiva autorizzazione del Concedente, per l'esecuzione di operazioni di carattere straordinario di cui alle precedenti lettere *aa)* e *bb)*, in conformità alla normativa comunitaria di cui al regolamento CE n. 139/2004, nonché alla normativa nazionale;

deve essere adeguato l'art. 5-*ter* in modo da prevedere che — in ottemperanza a quanto previsto in materia dalla direttiva emanata ai sensi dell'art. 1, comma 1025, della legge n. 296/2006 e meglio specificata in premessa — il piano economico finanziario venga rimodulato prevedendo la restituzione anticipata rispetto all'attuale piano di rimborso, del debito verso l'ex Fondo centrale di garanzia nei limiti dei flussi di cassa netti disponibili annualmente come riportati nel suddetto piano;

considerato che l'art. 3, comma 1, lettera *v)* fa riferimento esclusivamente alle garanzie previste dal titolo VII dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e che l'art. 6 non prevede esplicitamente tutte le garanzie richiesta dalla vigente normativa, tra l'altro per la fase di gestione, il predetto articolo 6 deve essere adeguatamente integrato in modo che risulti che il concessionario è tenuto a prestare tutte le garanzie previste dall'art. 86, comma 1, lettera *o)* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999;

è da rivedere la clausola (art. 9) sulla decadenza, sostituendo come segue il comma 3: «Il concedente subentra in tutti i rapporti attivi e passivi ad esclusione di quelli di natura finanziaria, di cui è titolare il concessionario e relativi all'oggetto della presente convenzione, in essere al momento del trasferimento della concessione, fermo restando il diritto di rivalsa del concedente nei confronti del concessionario. Il trasferimento è subordinato al pagamento da parte del concedente al concessionario decaduto di un importo corrispondente al costo degli investimenti effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti, calcolato secondo la normativa applicabile ai singoli investimenti autorizzati dal concedente, certificati da una Società di revisione scelta di comune accordo ovvero, in caso di disaccordo, dal concedente, salvo eventuali modifiche normative e regolamentari».

all'art. 9-*bis*, primo comma, deve essere eliminato l'inciso «ivi inclusi mutamenti sostanziali del quadro legislativo e regolatorio»;

deve essere integrato l'art. 11, comma 7, con una clausola che preveda l'accollo al concessionario degli oneri di progettazione nell'ipotesi che la progettazione definitiva non sia approvata in sede di conferenza dei servizi;

all'art. 11, comma 8, deve essere prevista la destinazione di tutti gli extraprofitti realizzati nell'ultimo periodo regolatorio — in virtù dello svolgimento sui sedimi demaniali di attività commerciali — al riequilibrio del piano economico-finanziario;

l'art. 11, comma 9, deve essere integrato, prevedendo la procedura delineata dal decreto legge n. 262/2006, convertito dalla legge n. 286/2006, nei casi in cui l'aggiornamento/rimodulazione del piano economico finanziario determini una variazione della portata complessiva degli investimenti;

l'art. 12, comma 1, è da integrare indicando gli estremi di legge che ne fissano la misura;

deve essere modificata la clausola di cui all'art. 13 della convenzione prevedendo che tutti i ricavi conseguiti dalle sub concessioni sul sedime autostradale e dalle altre attività collaterali svolte, ivi comprese quelle relative allo sfruttamento a fini commerciali delle reti di telecomunicazioni, sono destinati al riequilibrio economico finanziario della concessione;

all'art. 17-*bis*, comma 1 prevedere che «le somme accantonate diventeranno disponibili per il concessionario, su apposita disposizione del concedente, al raggiungimento del valore dell'investimento previsto nel piano finanziario incrementato dell'importo da accantonare di cui sopra. Qualora l'importo di spesa di piano finanziario incrementato dell'accantonamento sia superiore alla spesa consuntivata, detta eccedenza dovrà essere utilizzata per la realizzazione di opere reversibili di completamento dell'autostrada in concessione. L'individuazione di dette opere avverrà in sede di aggiornamento del piano finanziario»;

Raccomanda

al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di avere cura di:

adottare tutte le iniziative possibili affinché in tempi brevi vengano sottoposte a questo Comitato linee-guida previste ai punti 3.3 e 3.12 del documento tecnico allegato alla delibera n. 39/2007 nella stesura aggiornata richiesta ad ANAS S.p.a. con nota 28 ottobre 2009, n. 42779e l'aggiornamento dello schema di piano finanziario emanato con il citato decreto interministeriale n. 125/1997;

sottoporre, in tempi brevi, a questo Comitato anche la proposta di integrazione degli standard di qualità e di misurazione e verifica dei relativi livelli prevista all'art. 21, comma 3, del decreto legge n. 355/2003, convertito dalla legge n. 47/2004;

attivarsi affinché nella costruzione delle dinamiche tariffarie, anche in relazione al numero limitato di società autostradali quotate sul mercato regolamentato, sia svolta un'analisi di benchmark anche su società quotate operanti in altri settori del comparto trasporti;

assicurare adeguate e puntuali verifiche sul rispetto della convenzione, garantendo nel contempo un monitoraggio costante;

Invita

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a riferire, in esito alle verifiche condotte tra il concedente e il concessionario, al termine del primo periodo regolatorio in merito alla portata della clausola che prevede la riprogrammazione e la remunerazione, come nuovi, degli interventi non realizzati nel periodo precedente (art. 17).

Roma, 13 maggio 2010

Il Vice Presidente: TREMONTI

Il segretario : MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 315.

10A11822

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

Schema di convenzione unica tra Anas S.p.a. e Raccordo autostradale Valle d'Aosta S.p.a. (Deliberazione n. 23/2010)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore;

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 27 gennaio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 43/1994) recante «Principi sull'erogazione dei servizi pubblici»;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 aprile 1997, n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e relativo allo schema di piano economico-finanziario da adottare da parte delle Società concessionarie autostradali;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che ha confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e i principi comuni per le Amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle Autorità di settore;

Vista la direttiva del Ministro dei lavori pubblici 20 ottobre 1998 – emanata di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – concernente «Direttiva per la revisione degli strumenti convenzionali tra ANAS e società concessionarie di autostrade»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 26/1999) emanato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito dalla legge 11 luglio 1995, n. 273 e recante «Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità)»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 che all'art. 11 stabilisce ulteriori principi in tema di qualità dei servizi pubblici;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizioni in materia di concessioni autostradali, così come modificato dall'art. 2, comma 89, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, di seguito menzionato;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che all'art. 1, comma 1020 e seguenti, detta ulteriori disposizioni per il settore autostradale, in particolare apportando – al comma 1030 – modifiche alla nor-

mativa citata al visto precedente, e che è stata poi ulteriormente modificata dall'art. 8-*duodecies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.101 che ha, tra l'altro, introdotto la possibilità per il concessionario di concordare con il concedente una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio;

Visto l'art. 19, comma 9-*bis*, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e che – a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione – abroga l'art. 1, comma 1021, della citata legge n. 296/2006, dettando una nuova disciplina in tema di «sovrapprezzi» alle tariffe autostradali;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che, all'art. 2, comma 202, ha disposto che gli schemi di convenzioni autostradali sottoscritti con ANAS sino alla data del 31 dicembre 2009 sono approvati *ope legis* «a condizione che i suddetti schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere CIPE di approvazione, ai fini dell'invarianza di effetti sulla finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzioni già approvati»;

Vista la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118/1996), in materia di disciplina dei servizi di pubblica utilità non già diversamente regolamentati ed in tema di determinazione delle relative tariffe;

Viste le delibere 8 maggio 1996, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138/1996), e 9 luglio 1998, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/1998), che hanno istituito – ai sensi del punto 20 della delibera n. 65 del 1996 – e regolamentato il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, di seguito denominato NARS;

Vista la delibera 20 dicembre 1996, n.319 (*Gazzetta Ufficiale* n. 305/1996), con la quale viene definito lo schema regolatorio complessivo del settore ed in particolare viene indicata nella metodologia del price-cap il sistema di determinazione delle tariffe nonché stabilita in cinque anni la durata del periodo regolatorio;

Vista la delibera 26 gennaio 2007, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 41/2007), che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale;

Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39 (*Gazzetta Ufficiale* n. 197/2007), che sostituisce la delibera n. 1/2007;

Vista la direttiva 30 luglio 2007 emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (*Gazzetta Ufficiale* n. 224/2007), recante «Criteri di autorizzazione alle modificazioni del concessionario autostradale, derivanti da concentrazione comunitaria»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008, con il quale si è proceduto alla riorganizzazione del NARS e che, all'art. 1, comma 1, prevede la verifica, da parte dello stesso Nucleo, dell'applicazione – negli schemi di convenzione unica sottoposti a questo Comitato – dei principi in materia di regolazione tariffaria relativi al settore considerato;

Vista la direttiva emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economica e delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 1025, della citata legge n. 296/2006;

Vista la nota 4 marzo 2010, n. 9508, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso lo schema di convenzione unica siglato in data 29 dicembre 2009 tra ANAS S.p.A. e Raccordo Autostradale Valle d'Aosta (RAV) S.p.A., corredato dai relativi allegati, e ne ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato, previo parere del NARS;

Considerato che il NARS, nella seduta dell'11 maggio 2010 con parere n. 6/2010, si è favorevolmente pronunciato in merito allo schema di «convenzione unica» tra ANAS e RAV S.p.A. a condizione che si tenesse conto di alcune osservazioni e raccomandazioni formulate nel parere stesso;

Considerato che, nel corso dell'istruttoria, il Ministero dell'economia e delle finanze ha formulato ulteriori osservazioni oltre a quelle rappresentate in sede NARS;

Considerato che RAV S.p.A. ha richiesto ad ANAS S.p.A. il riequilibrio economico-finanziario della concessione ai sensi della citata delibera n. 39/2007;

Considerato che, nel corso della riunione preparatoria dell'odierna seduta, è stata consegnata la nota n. 20656 di pari data, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti esprime le motivazioni per cui non ritiene recepibili le indicazioni di carattere generale formulate dal NARS in merito, tra l'altro, alle cause legittimanti la corresponsione di un indennizzo a favore del concessionario in caso di recesso, revoca e risoluzione della convenzione ed alle verifiche sui parametri di costruzione dei piani economico-finanziari;

Considerato che, con nota n. 40198 del 12 maggio 2010, il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS segnala che l'appunto istruttorio predisposto dagli uffici di questo Comitato per la predetta riunione preparatoria include le prescrizioni richieste dalla RGS anche in linea con le indicazioni del NARS, salve le definitive valutazioni dello stesso Ministero in ordine alla destinazione dei profitti aggiuntivi derivanti dall'incremento del volume di traffico rispetto alle previsioni;

Considerato che con successiva nota n. 43722 del 13 maggio 2010, consegnata in seduta, il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS ha espresso le proprie valutazioni in merito alla richiamata lettera del Ministero infrastrutture n. 20656 dell'11 maggio 2010;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto

1. dei contenuti dello schema di «convenzione unica» siglata tra ANAS S.p.A. e RAV S.p.A. e, in particolare, che:

lo schema di convenzione in esame sostituisce ad ogni effetto la convenzione stipulata in data 29 luglio 1999, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 482/1992, approvata e resa efficace con D.I. n. 603/Segr. del 21 dicembre 1999;

detto schema disciplina integralmente il rapporto concessorio per la progettazione, la costruzione e la gestione del collegamento autostradale Aosta (Sarre) – Traforo del Monte Bianco, suddiviso in due tronchi funzionali, della lunghezza complessiva di km 32,3 e che sono, in dettaglio, affidate alla società concessionaria:

le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento richiesti da esigenze sia di sicurezza del traffico che di mantenimento del livello del servizio di cui all'art. 14 della legge n. 531/1982 e già assentiti nella convenzione del 1999;

le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento della viabilità di adduzione ai trafori o valichi di confine o della viabilità al servizio delle grandi aree metropolitane, di cui all'art. 5 della citata legge n. 531/1982 e già assentiti nella convenzione del 1999;

le attività di progettazione ed esecuzione di nuovi interventi per l'adeguamento dell'infrastruttura autostradale al fine di elevare gli standard di sicurezza;

il concessionario si impegna, altresì, a sviluppare la progettazione preliminare della S.S. 26 DIR progressiva chilometrica dal km 0,850 al km. 1,888;

il costo dei nuovi investimenti, come indicato nella tabella per il calcolo del parametro K di cui all'Allegato B, è pari ad un importo complessivo di 23 milioni di euro di cui 11,8 milioni di euro da realizzare nel periodo 2009-2013;

il piano economico-finanziario include, tra le fonti di finanziamento, un contributo pari a circa 552,6 milioni di euro di cui circa 551,1 milioni di euro già erogati da ANAS S.p.A. alla data di sottoscrizione della convezione,

la scadenza della concessione è confermata al 31 dicembre 2032 e, al termine, non è previsto valore di subentro;

il Wacc (Tasso di remunerazione del capitale investito), al lordo dell'imposizione fiscale, è pari al 9,67 per cento;

la componente X assume valore costante pari a 12,74 per cento per il periodo 2011-2013;

la componente K assume i seguenti valori nel periodo 2011-2013: 0,4 per cento per il 2011, 0,86 per cento per il 2012, 0,77 per cento per il 2013;

l'art. 19 e l'Allegato C individuano gli indicatori di qualità che riproducono quelli tradizionalmente adottati e riferiti all'incidentalità e allo stato strutturale delle pavimentazioni, mentre l'art. 30 del medesimo schema stabilisce a carico del concessionario l'onere di redigere la Carta dei servizi e di procedere al suo aggiornamento annuale e l'art. 3.2 lett. *e)* prevede l'obbligo del concessionario stesso di introdurre le modifiche agli indicatori di qualità che risultano necessarie ai sensi delle direttive di questo Comitato adottate anche in attuazione del citato a art. 21, comma 3, del decreto-legge n. 355/2003 convertito dalla legge n. 47/2004;

2. della necessità di confermare, con riferimento alla nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 11 maggio 2010, ed in relazione alle considerazioni svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze, lo stralcio dei «mutamenti del quadro legislativo e regolatorio» dalle cause legittimanti la corresponsione di un indennizzo da parte del concedente in caso di cessazione anticipata del rapporto convenzionale, nonché la necessità di verifiche sulla correttezza dei parametri di costruzione del piano economico-finanziario;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 2, comma 202, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono formulate, in ordine allo schema di convenzione tra ANAS S.p.A. e Raccordo Autostradale della Val d'Aosta S.p.A., le seguenti prescrizioni intese ad assicurare l'invarianza di effetti sulla finanza pubblica:

l'art. 3, comma 2, è da integrare richiamando la direttiva del 30 luglio 2007 citata in premessa ed in modo da prevedere che il concessionario si impegni:

aa) a prestare in caso di operazioni di carattere straordinario (fusioni, scissioni, acquisti o cessioni di rami di azienda e altre operazioni di trasformazione societaria) tutte le garanzie idonee ad assicurare la completa realizzazione delle opere assentite in concessione e non eseguite alla data dell'operazione;

bb) ad assicurare, in caso di operazioni di carattere straordinario di cui alla lettera *aa)* che, all'esito dell' operazione stessa, il costo delle provvista finanziaria occorrente per l'adempimento degli obblighi di convenzione non sarà superiore a quello precedentemente sostenuto, assumendo come elemento di giudizio anche le variazioni del rating;

cc) a richiedere la preventiva autorizzazione del Concedente, per l'esecuzione di operazioni di carattere straordinario di cui alle precedenti lettere *aa)* e *bb)*, in conformità alla normativa comunitaria di cui al regolamento CE n. 139/2004, nonché alla normativa nazionale;

considerato che l'art. 3, comma 2, lett. *v)* fa riferimento esclusivamente alle garanzie previste dal titolo VII dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e che l'art. 6 non prevede esplicitamente tutte le garanzie richieste dalla vigente normativa, tra l'altro per la fase di gestione, il predetto art. 6 deve essere adeguatamente integrato in modo che risulti che il concessionario è tenuto a fornire tutte le garanzie assicurative previste dall'art. 86, comma 1, lett. *o)* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 per le attività di progettazione, costruzione e gestione;

è da rivedere la clausola (art. 9) sulla decadenza, sostituendo come segue il comma 3: «Il concedente subentra in tutti i rapporti attivi e passivi ad esclusione di quelli di natura finanziaria, di cui è titolare il concessionario e relativi all'oggetto della presente convenzione, in essere al momento del trasferimento della concessione, fermo restando il diritto di rivalsa del concedente nei confronti del concessionario. Il trasferimento è subordinato al pagamento da parte del concedente al concessionario decaduto di un importo corrispondente al costo degli investimenti effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti, calcolato secondo la normativa applicabile ai singoli investimenti autorizzati dal concedente, certificati da una Società di revisione scelta di comune accordo ovvero, in caso di disaccordo, dal concedente, salvo eventuali modifiche normative e regolamentari»;

all'art. 9-*bis*, 1° comma, deve essere eliminato l'inciso «ivi inclusi mutamenti sostanziali del quadro legislativo e regolatorio»;

deve essere integrato l'art. 11, comma 7, con una clausola che preveda l'accollo al concessionario degli oneri di progettazione nell'ipotesi che la medesima non sia approvata in sede di Conferenza dei servizi;

all'art. 11, comma 8, deve essere prevista la destinazione di tutti gli extraprofitti realizzati nell'ultimo periodo regolatorio – in virtù dello svolgimento sui sedimi demaniali di attività commerciali – al riequilibrio del piano economico-finanziario;

l'art. 11, comma 9, deve essere integrato, prevedendo la procedura delineata dal decreto-legge n. 262/2006, convertito dalla legge n. 286/2006, nei casi in cui l'aggiornamento/rimodulazione del piano economico finanziario determini una variazione della portata complessiva degli investimenti;

l'art. 12, comma 1, è da integrare indicando gli estremi di legge che ne fissano la misura;

deve essere modificata la clausola di cui all'art. 13 della convenzione prevedendo che tutti i ricavi conseguiti dalle sub concessioni sul sedime autostradale e dalle altre attività collaterali svolte, ivi comprese quelle relative allo sfruttamento a fini commerciali delle reti di telecomunicazioni, sono destinati al riequilibrio economico finanziario della concessione;

all'art. 17-*bis*, comma 1 prevedere che «le somme accantonate diventeranno disponibili per il concessionario, su apposita disposizione del concedente, al raggiungimento del valore dell'investimento previsto nel piano finanziario incrementato dell'importo da accantonare di cui sopra. Qualora l'importo di spesa di piano finanziario incrementato dell'accantonamento sia superiore alla spesa consuntivata, detta eccedenza dovrà essere utilizzata per la realizzazione di opere reversibili di completamento dell'autostrada in concessione. L'individuazione di dette opere avverrà in sede di aggiornamento del piano finanziario».

Raccomanda

al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di avere cura di:

adottare tutte le iniziative possibili affinché in tempi brevi vengano sottoposte a questo Comitato linee-guida previste ai punti 3.3 e 3.12 del documento tecnico allegato alla delibera n. 39/2007 nella stesura aggiornata richiesta ad ANAS S.p.A. con nota 28 ottobre 2009, n. 42779 e l'aggiornamento dello schema di piano finanziario emanato con il citato decreto interministeriale n. 125/1997;

sottoporre, in tempi brevi, a questo Comitato anche la proposta di integrazione degli standard di qualità e di misurazione e verifica dei relativi livelli prevista all'art. 21, comma 3, del decreto-legge n. 355/2003, convertito dalla legge n. 47/2004;

attivarsi affinché nella costruzione delle dinamiche tariffarie, anche in relazione al numero limitato di società autostradali quotate sul mercato regolamentato, sia svolta un'analisi di benchmark anche su società quotate operanti in altri settori del comparto trasporti;

assicurare adeguate e puntuali verifiche sul rispetto della convenzione, garantendo nel contempo un monitoraggio costante;

Invita

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a riferire, in esito alle verifiche condotte tra il concedente e il concessionario, al termine del primo periodo regolatorio in merito alla portata della clausola che prevede la riprogrammazione e la remunerazione, come nuovi, degli interventi non realizzati nel periodo precedente (art. 17).

Roma, 13 maggio 2010

Il vice Presidente: TREMONTI

Il segretario : MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 371.

10A11838

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

Schema di convenzione unica tra Anas S.p.a. e Società italiana traforo autostradale Frejus S.p.a. (Deliberazione n. 22/2010)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROPGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 382, ed in particolare l'art. 6 che istituisce un Fondo centrale di garanzia, poi soppresso dall'art. 1, comma 1025, della legge 27 dicembre 2006, n. 196 (legge finanziaria);

Visto l'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

Visto l'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore;

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 27 gennaio 1994 (*G.U.* n. 43/1994) recante "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici";

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 aprile 1997, n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del Bilancio e della programmazione economica e relativo allo schema di piano economico-finanziario da adottare da parte delle Società concessionarie autostradali;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che ha confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e i principi comuni per le Amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle Autorità di settore; Vista la direttiva del Ministro dei lavori pubblici 20 ottobre 1998 – emanata di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – concernente "Direttiva per la revisione degli strumenti convenzionali tra ANAS e società concessionarie di autostrade";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998 (*G.U.* n. 26/1999) emanato ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, e recante "Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità)";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che, all'articolo 11 stabilisce ulteriori principi in tema di qualità dei servizi pubblici;

Visto l'articolo 21 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante "Disposizioni in materia di concessioni autostradali, così come modificato dall'art. 2, comma 89, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, di seguito menzionato";

Visto il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che all'articolo 1, comma 1020 e seguenti, detta ulteriori disposizioni per il settore autostradale, in particolare apportando – al comma 1030 – modifiche alla normativa citata al visto precedente, e che è stata poi ulteriormente modificata dall'articolo 8 duodecies del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.101, che ha, tra l'altro, introdotto la possibilità per il concessionario di concordare con il concedente una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio;

Visto l'articolo 19, comma 9-*bis*, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che – a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione – abroga l'articolo 1, comma 1021, della citata legge n. 296/2006, dettando una nuova disciplina in tema di "sovrapprezzi" alle tariffe autostradali;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che, all'art. 2, comma 202, ha disposto che gli schemi di convenzioni autostradali sottoscritti con ANAS sino alla data del 31 dicembre 2009 sono approvati *ope legis* " a condizione che i suddetti schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere CIPE di approvazione, ai fini dell'invarianza di effetti sulla finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzioni già approvati";

Vista la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (*G.U.* n. 118/1996), in materia di disciplina dei servizi di pubblica utilità non già diversamente regolamentati ed in tema di determinazione delle relative tariffe;

Viste le delibere 8 maggio 1996, n. 81 (*G.U.* n. 138/1996), e 9 luglio 1998, n. 63 (*G.U.* n. 199/1998), che hanno istituito – ai sensi del punto 20 della delibera n. 65 del 1996 – e regolamentato il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, di seguito denominato NARS;

Vista la delibera 20 dicembre 1996, n. 319 (*G.U.* n. 305/1996), con la quale viene definito lo schema regolatorio complessivo del settore ed in particolare viene indicata nella metodologia del price-cap il sistema di determinazione delle tariffe nonché stabilita in cinque anni la durata del periodo regolatorio;

Vista la delibera 26 gennaio 2007, n. 1 (*G.U.* n. 41/2007), che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale;

Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39 (*G.U.* n. 197/2007), che sostituisce la delibera n. 1/2007;

Vista la direttiva 30 luglio 2007 emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (*G.U.* n. 224/2007), recante "Criteri di autorizzazione alle modificazioni del concessionario autostradale, derivanti da concentrazione comunitaria";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008, con il quale si è proceduto alla riorganizzazione del NARS e che, all'articolo 1, comma 1, prevede la verifica, da parte dello stesso Nucleo, dell'applicazione – negli schemi di convenzione unica sottoposti a questo Comitato – dei principi in materia di regolazione tariffaria relativi al settore considerato;

Vista la direttiva emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 1025, della citata legge n. 296/2006;

Vista la nota 4 marzo 2010, n. 9508, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso lo schema di convenzione unica siglato in data 22 dicembre 2009 tra ANAS S.p.A. e Società Autostrada Italiana Traforo Autostradale del Fré*jus* (SITAF) S.p.A., corredato dai relativi allegati, e ne ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato, previo parere del NARS;

Considerato che, con la convenzione 26 giugno 1973, n. 13062, è stata affidata alla SITAF la costruzione e l'esercizio del Traforo del Fré*jus*;

Considerato che, con convenzione 26 giugno 1973, n. 13060, è stata affidata alla SITAF la concessione di costruzione ed esercizio dell'autostrada della Valsusa da Torino (Rivoli) a Bardonecchia; con convenzioni aggiuntive e modificative, rispettivamente del 15 luglio 1987 e del 6 aprile 1989, sono state introdotte modificazioni ed aggiunte alla predetta convenzione;

Considerato che con convenzione aggiuntiva del 4 settembre 1992 è stato disciplinato il completamento e l'adeguamento dell'autostrada A 32 Torino- Bardonecchia e del Traforo del Fré*jus* oltre all'esercizio e la gestione dell'infrastruttura medesima;

Considerato che in data 28 gennaio 2003 è stata stipulata tra l'ANAS e la Società italiana per il traforo autostradale del Frejus (SITAF) la convenzione novativa rispetto alla precedente convenzione n. 13062 del 1973 ed atti aggiuntivi nonché della convenzione aggiuntiva del 1992;

Considerato che con delibera 26 giugno 2009, n. 43 (*G.U.* n. 32/2010), questo Comitato ha assegnato un contributo, pari a 30 milioni di euro, a carico del Fondo infrastrutture ex art. 6 quinquies del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare l'integrazione della copertura finanziaria del costo di realizzazione della galleria di sicurezza relativa al traforo autostradale del Fré*jus*;

Considerato che in data 22 dicembre 2009 è stato siglato lo schema di convenzione unica che ha contenuto ricognitivo e sostituisce la convenzione stipulata in data 28 gennaio 2003;

Considerato che il NARS, nella seduta dell'11 maggio 2010, ha reso il parere n. 5 con cui si è pronunciato favorevolmente in merito allo schema di "convenzione unica" tra ANAS e SITAF a condizione che si tenga conto di alcune osservazioni formulate nel parere stesso;

Considerato che, nel corso dell'istruttoria, il Ministero dell'economia e delle finanze ha formulato ulteriori osservazioni oltre a quelle rappresentate in sede NARS;

Considerato che la SITAF S.p.A. non ha richiesto ad ANAS S.p.A. il riequilibrio economico-finanziario della concessione, ai sensi della citata delibera n. 39/2007, e ha optato per l'applicazione della formula tariffaria introdotta a seguito delle modifiche all'art. 8 duodecies del decreto legge n. 59/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101/2008;

Considerato che, nel corso della riunione preparatoria dell'odierna seduta, è stata consegnata la nota n. 20656 di pari data, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti esprime le motivazioni per cui non ritiene recepibili le indicazioni di carattere generale formulate dal NARS in merito alle cause legittimanti la corresponsione di un indennizzo a favore del concessionario in caso di recesso, revoca e risoluzione della convenzione, alla rimodulazione del debito verso il Fondo centrale di garanzia ed alle verifiche sui parametri di costruzione dei piani economico-finanziari;

Considerato che con nota 12 maggio 2010, n. 40198, il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS segnala che l'appunto istruttorio predisposto dagli uffici di questo Comitato per la predetta riunione preparatoria include le prescrizioni richieste dalla RGS anche in linea con le indicazioni del NARS, salve le definitive valutazioni dello stesso Ministero in ordine alla destinazione dei profitti aggiuntivi derivanti dall'incremento del volume di traffico rispetto alle previsioni;

Considerato che con successiva nota 13 maggio 2010, n. 43722, consegnata in seduta, il Ministero dell'economia e delle finanze – RGS ha espresso le proprie valutazioni in merito alla richiamata lettera del Ministero infrastrutture n. 20656 dell'11 maggio 2010;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto:

1. dei contenuti dello schema di "convenzione unica" siglata tra ANAS S.p.A. e SITAF S.p.A. e, in particolare, che:

lo schema di convenzione unica disciplina integralmente il rapporto tra il concedente ed il concessionario per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dell'Autostrada A32 Torino – Bardonecchia ovvero degli interventi già assentiti in concessione di costruzione ed esercizio dalla convenzione stipulata con l'ANAS in data 28 gennaio 2003 (A 32 Torino Bardonecchia, circonvallazione di Oulx, svincolo di Bardonecchia, realizzazione della IV corsia nella tratta di adduzione al T4 ed opere di manutenzione straordinaria), ai sensi dell'art. 5 della Legge 12 agosto 1982 n. 531, delle sotto elencate opere ed interventi:

a) variante alla S.S. 589 dei laghi di Avigliana lotto *b)* - Km 1,8 (lavori già eseguiti per lo svolgimento giochi olimpici invernali "Torino 2006");

b) ulteriori lavori di manutenzione straordinaria;

c) per la sola gestione, il lotto *a)* della variante alla S.S. 589 dei laghi di Avigliana;

il programma di investimenti per l'Autostrada Torino Bardonecchia (A32) ammonta, per l'intero arco temporale della concessione, a 264 milioni di euro di cui 170 milioni contenuti nella Convenzione del 2003 e circa 94 milioni per nuovi investimenti. Nel periodo regolatorio 2009-2013 il piano investimenti ammonta ad un costo complessivo paria a 181 milioni di euro così suddivisi:

la prosecuzione di interventi inclusi nel piano del 2003 per un costo complessivo di 127,4 milioni di euro;

nuovi investimenti sulla S.S. 589 – Variante di Avigliana per un importo di 4.4 milioni di euro;

nuove opere per un importo pari a 49,2 milioni di euro;

la scadenza della concessione è fissata al 31 luglio 2050 e non è previsto un "valore di subentro";

la società risulta esposta nei confronti del soppresso fondo centrale di garanzia per un importo pari a 1.039,5 milioni di euro, che si ipotizza venga ammortizzato entro il 2042 secondo un'ipotesi di piano finanziario sviluppato sino a tale data ed allegato allo schema in argomento; la convenzione in argomento, rispetto alla convenzione del gennaio 2003, prevede l'anticipazione, di otto anni, dell'estinzione di detto debito;

il Wacc (Tasso di remunerazione del capitale investito) al lordo dell'imposizione fiscale è pari al 9,49 per cento;

gli investimenti concernenti il Traforo internazionale del Fré*jus* e la relativa galleria di sicurezza, anche se inclusi nel piano economico finanziario della convenzione in argomento, non concorrono alla determinazione dell'adeguamento tariffario annuo in quanto – come esposto- regolati dalla specifica convenzione del 26 giugno 1973 n. 13062, pertanto il parametro K è stato calcolato sul valore degli investimenti previsti sulle diverse tratte oggetto della convenzione all'esame, comportando un aumento della tariffa rispettivamente del:

2,21 per cento annuo per le nuove opere sulla A32 Torino – Bardonecchia;

2,69 per cento annuo per gli investimenti relativi alla Barriera di Bruere limitatamente alla tratta gestita dalla SITAF (si specifica che le quote di pedaggio relative alle classi A e B vengono riscossi dalla ATIVA che gestisce la barriera di Bruere e attribuiti, al netto degli oneri di esazione, alla SITAF in virtù di apposita convenzione vigente tra le due concessionarie.);

2,19 per cento annuo per gli investimenti relativi alla Barriera di Salbetrand della SS 589 "Variante di Avigliana";

la concessionaria, come esposto, ha optato per la formula di adeguamento tariffario semplificata, assumendo a riferimento il tasso di inflazione effettiva degli ultimi 12 mesi, calcolato sulla base della variazione media annua dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (indice *NIC)* registrata dall'ISTAT nel periodo 1 luglio-30 giugno antecedente alla data di presentazione della richiesta di variazione tariffaria, e quantificando nel 70 per cento la misura dell'inflazione da considerare;

l'art. 19 e l'Allegato C individuano gli indicatori di qualità che, stante l'evidenziata adozione della formula tariffaria semplificata rilevano solo ai fini dell'applicazione delle sanzioni e riproducono quelli tradizionalmente adottati, riferiti all'incidentalità e allo stato strutturale delle pavimentazioni, mentre l'art. 30 del medesimo schema stabilisce a carico del concessionario l'onere di redigere la Carta dei servizi e di procedere al suo aggiornamento annuale e l'art. 3.2 lett. *e)* prevede l'obbligo del concessionario stesso di introdurre le modifiche agli indicatori di qualità che risultano necessarie ai sensi delle direttive di questo Comitato adottate anche in attuazione del citato a art. 21, comma 3, del decreto legge n. 355/2003 convertito dalla legge n. 47/2004;

2. della necessità di confermare, in relazione alle considerazioni svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze nella citata lettera del 13 maggio 2010, lo stralcio dei "mutamenti del quadro legislativo e regolatorio" dalle cause legittimanti la corresponsione di un indennizzo da parte del concedente in caso di cessazione anticipata del rapporto convenzionale, nonché della necessità di verifiche sulla correttezza dei parametri di costruzione del piano economico-finanziario;

Delibera:

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 202, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono formulate, in ordine allo schema di convenzione tra ANAS S.p.A. e Società Italiana per il Traforo del Fré*jus* S.p.A., le seguenti prescrizioni intese ad assicurare l'invarianza di effetti sulla finanza pubblica:

l'art. 3, comma 2, è da integrare richiamando la direttiva del 30 luglio 2007 citata in premessa ed in modo da prevedere che il concessionario si impegni

aa) a prestare in caso di operazioni di carattere straordinario (fusioni, scissioni, acquisti o cessioni di rami di azienda e altre operazioni di trasformazione societaria) tutte le garanzie idonee ad assicurare la completa realizzazione delle opere assentite in concessione e non eseguite alla data dell'operazione;

bb) ad assicurare, in caso di operazioni di carattere straordinario di cui alla lettera *aa)* che, all'esito dell' operazione stessa, il costo delle provvista finanziaria occorrente per l'adempimento degli obblighi di convenzione non sarà superiore a quello precedentemente sostenuto, assumendo come elemento di giudizio anche le variazioni del rating;

cc) a richiedere la preventiva autorizzazione del Concedente, per l'esecuzione di operazioni di carattere straordinario di cui alle precedenti lettere *aa)* e *bb)*, in conformità alla normativa comunitaria di cui al regolamento CE n. 139/2004, nonché alla normativa nazionale;

deve essere adeguato l'art. 5-*ter* in modo da prevedere che – in ottemperanza a quanto previsto in materia dalla direttiva emanata ai sensi dell'art. 1, comma 1025, della legge n. 296/2006 e meglio specificata in premessa – il piano economico-finanziario venga rimodulato prevedendo la restituzione anticipata, rispetto all'attuale piano di rimborso, del debito verso l'ex Fondo centrale di garanzia, nei limiti dei flussi di cassa netti disponibili annualmente, come riportati nel suddetto piano;

considerato che l'art. 3, comma 2, lett. *v)* fa riferimento esclusivamente alle garanzie previste dal titolo VII dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, e che l'art. 6 non prevede esplicitamente tutte le garanzie richieste dalla vigente normativa, tra l'altro per la fase di gestione, il predetto articolo 6 deve essere adeguatamente integrato in modo che risulti che il concessionario è tenuto a fornire tutte le garanzie assicurative previste dall'art. 86, comma 1, lett. *o)* del citato D.P.R. n. 554/1999 per le attività di progettazione, costruzione e gestione;

è da rivedere la clausola (art. 9) sulla decadenza sostituendo come segue il comma 3: "Il concedente subentra in tutti i rapporti attivi e passivi ad esclusione di quelli di natura finanziaria, di cui è titolare il concessionario e relativi all'oggetto della presente convenzione, in essere al momento del trasferimento della concessione, fermo restando il diritto di rivalsa del concedente nei confronti del concessionario. Il trasferimento è subordinato al pagamento da parte del concedente al concessionario decaduto di un importo corrispondente al costo degli investimenti effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti, calcolato secondo la normativa applicabile ai singoli investimenti autorizzati dal concedente, certificati da una Società di revisione scelta di comune accordo ovvero, in caso di disaccordo, dal concedente, salvo eventuali modifiche normative e regolamentari";

all'art. 9 bis, 1° comma, deve essere eliminato l'inciso "ivi inclusi mutamenti sostanziali del quadro legislativo e regolatorio";

deve essere integrato l'art. 11, comma 6, con una clausola che preveda l'accollo al concessionario degli oneri di progettazione nell'ipotesi che la medesima non sia approvata in sede di Conferenza dei servizi.

2. Deve essere inoltre previsto, al punto 17 ter. 7, che le nuove convenzioni che vengono stipulate in vista della realizzazione di nuovi investimenti debbono essere sottoposte a questo Comitato secondo la procedura delineata dal decreto legge n 262/2006, convertito dalla legge n. 286/2006, e debbono essere altresì stralciati i punti 18.3 e 18.5 che prevedono una procedura di silenzio assenso ex art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di mancata emanazione – entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento – dei decreti interministeriali degli adeguamenti tariffari, stante l'indisponibilità, per le parti, di detta procedura di legge che regola detti adeguamenti;

Raccomanda

al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di avere cura di:

adottare tutte le iniziative possibili affinché in tempi brevi vengano sottoposte a questo Comitato linee-guida

previste ai punti 3.3 e 3.12 del documento tecnico allegato alla delibera n. 39/2007 nella stesura aggiornata richiesta ad ANAS S.p.A. con nota 28 ottobre 2009, n. 42779 e l'aggiornamento dello schema di piano finanziario emanato con il citato decreto interministeriale n. 125/1997;

sottoporre, in tempi brevi, a questo Comitato anche la proposta di integrazione degli standard di qualità e di misurazione e verifica dei relativi livelli prevista all'art. 21, comma 3, del decreto legge n. 355/2003, convertito dalla legge n. 47/2004;

attivarsi affinché nella costruzione delle dinamiche tariffarie, anche in relazione al numero limitato di società autostradali quotate sul mercato regolamentato, sia svolta un'analisi di benchmark anche su società operanti in altri settori del comparto trasporti;

assicurare adeguate e puntuali verifiche sul rispetto della convenzione, garantendo nel contempo un monitoraggio costante;

Invita

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a riferire, in esito alle verifiche condotte tra il concedente e il concessionario, al termine del primo periodo regolatorio in merito, tra l'altro alla portata della clausola che prevede la riprogrammazione e la remunerazione, come nuovi, degli interventi non realizzati nel periodo precedente (art. 17.4).

Roma, 13 maggio 2010

Il Vice Presidente: TREMONTI

Il segretario : MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2010
Ufficio controllo Ministeri Economico-Finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 375

10A11839

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

Schema di convenzione unica tra Anas S.p.a. e Società autostrada ligure toscana (SALT) S.p.a. (Deliberazione n. 16/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 382, ed in particolare l'art. 6 che istituisce un Fondo centrale di garanzia, poi soppresso dall'art. 1, comma 1025, della legge 27 dicembre 2006, n. 196 (legge finanziaria);

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore;

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 27 gennaio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 43/1994) recante «Principi sull'erogazione dei servizi pubblici»;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 aprile 1997, n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del Bilancio e della programmazione economica e relativo allo schema di piano economico-finanziario da adottare da parte delle Società concessionarie autostradali;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che ha confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e i principi comuni per le Amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle Autorità di settore;

Vista la direttiva del Ministro dei lavori pubblici 20 ottobre 1998 – emanata di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – concernente «Direttiva per la revisione degli strumenti convenzionali tra ANAS e società concessionarie di autostrade»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 26/1999) emanato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, e recante «Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità)»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che, all'art. 11, stabilisce ulteriori principi in tema di qualità dei servizi pubblici;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizioni in materia di concessioni autostradali, così come modificato dall'art. 2, comma 89, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, di seguito menzionato;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che all'art. 1, comma 1020 e seguenti, detta ulteriori disposizioni per il settore autostradale, in particolare apportando – al comma 1030 – modifiche alla normativa citata al visto precedente, e che è stata poi ulteriormente modificata dall'art. 8-*duodecies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.101, che ha, tra l'altro introdotto la possibilità per il concessionario di concordare con il concedente una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio;

Visto l'art. 19, comma 9-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che – a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione – abroga l'art. 1, comma 1021, della citata legge n. 296/2006, dettando una nuova disciplina in tema di «sovrapprezzi» alle tariffe autostradali;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che, all'art. 2, comma 202, ha disposto che gli schemi di convenzioni autostradali sottoscritti con ANAS sino alla data del 31 dicembre 2009 sono approvati *ope legis* «a condizione che i suddetti schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere CIPE di approvazione, ai fini dell'invarianza di effetti sulla finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzioni già approvati»;

Vista la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118/1996), in materia di disciplina dei servizi di pubblica utilità non già diversamente regolamentati ed in tema di determinazione delle relative tariffe;

Viste le delibere 8 maggio 1996, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138/1996), e 9 luglio 1998, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/1998), che hanno istituito – ai sensi del punto 20 della delibera n. 65 del 1996 – e regolamentato il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, di seguito denominato NARS;

Vista la delibera 20 dicembre 1996, n. 319 (*Gazzetta Ufficiale* n. 305/1996), con la quale viene definito lo schema regolatorio complessivo del settore ed in particolare viene indicata nella metodologia del price-cap il sistema di determinazione delle tariffe nonché stabilita in cinque anni la durata del periodo regolatorio;

Vista la delibera 26 gennaio 2007, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 41/2007), che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale;

Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39 (*Gazzetta Ufficiale* n. 197/2007), che sostituisce la delibera n. 1/2007;

Vista la direttiva 30 luglio 2007 emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (*Gazzetta Ufficiale* n. 224/2007), recante «Criteri di autorizzazione alle modificazioni del concessionario autostradale, derivanti da concentrazione comunitaria»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008, con il quale si è proceduto alla riorganizzazione del NARS e che, all'art. 1, comma 1, prevede la verifica, da parte dello stesso Nucleo, dell'applicazione – negli schemi di convenzione unica sottoposti a questo Comitato – dei principi in materia di regolazione tariffaria relativi al settore considerato;

Vista la direttiva emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economica e delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 1025, della citata legge n. 296/2006;

Viste le note 27 ottobre 2009, n. 42437, e 17 novembre 2009, n. 45947, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, rispettivamente, lo schema di «convenzione unica» siglato in data 2 settembre 2009 tra ANAS S.p.A. e Società Autostrada Ligure Toscana (SALT) S.p.A., corredato dai relativi allegati e da relazione istruttoria, e documentazione integrativa;

Considerato che il NARS, nella seduta del 16 dicembre 2009, ha reso il parere n. 9 con cui si è pronunciato favorevolmente in merito allo schema di «convenzione unica» tra ANAS e SALT, a condizione che si tenesse conto di alcune osservazioni e raccomandazioni formulate nel parere stesso;

Considerato che, con nota 4 marzo 2010, n. 9508, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla luce di quanto previsto dal citato art. 2, comma 202, della legge n. 191/2009, ha richiesto, previo parere del NARS, l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato di alcuni schemi di «convenzione unica», tra cui quello all'esame;

Considerato che il NARS si è nuovamente pronunziato sul predetto schema di convenzione, nella riunione dell'11 maggio 2010 (parere n. 8), alla luce del nuovo quadro normativo;

Considerato che, nel corso dell'istruttoria, il Ministero di settore ed il Ministero dell'economia e delle finanze hanno formulato ulteriori osservazioni oltre a quelle rappresentate in sede NARS;

Considerato che la SALT S.p.A. ha optato per l'applicazione della formula tariffaria introdotta a seguito delle modifiche all'art. 8-*duodecies* del decreto-legge n. 59/2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 101/2008 e non ha invece richiesto ad ANAS S.p.A. il riequilibrio economico-finanziario della concessione ai sensi della citata delibera n. 39/2007;

Considerato che, nel corso della riunione preparatoria dell'odierna seduta, è stata consegnata la nota n. 20656 di pari data, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti esprime le motivazioni per cui non ritiene recepibili le indicazioni di carattere generale formulate dal NARS in merito alle cause legittimanti la corresponsione di un indennizzo a favore del concessionario in caso di recesso, revoca e risoluzione della convenzione, alla rimodulazione del debito verso il Fondo centrale di garanzia ed alle verifiche sui parametri di costruzione dei piani economico-finanziari;

Considerato che con nota 12 maggio 2010, n. 40198, il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS segnala che l'appunto istruttorio predisposto dagli uffici di questo Comitato per la riunione preparatoria dell'odierna seduta include le prescrizioni richieste dalla RGS anche in linea con le indicazioni del NARS, salve le definitive valutazioni dello stesso Ministero in ordine alla destinazione dei profitti aggiuntivi derivanti dall'incremento del volume di traffico rispetto alle previsioni;

Considerato che con successiva nota 13 maggio 2010, n. 43722, consegnata in seduta, il Ministero dell'economia e delle finanze – RGS ha espresso le proprie valutazioni in merito alla richiamata lettera del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 20656 dell'11 maggio 2010;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto:

1. Dei contenuti dello schema di «convenzione unica» siglata tra ANAS S.p.A. e SALT S.p.A. e, in particolare, che:

lo schema di convenzione ha per oggetto l'integrale ed unitaria regolamentazione del rapporto tra il concedente e il concessionario per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle seguenti tratte autostradali già assentite nella convenzione novativa del 7 ottobre 1999, che ha sostituito la convenzione 21 dicembre 1972, già integrata e modificata con atto del 17 giugno 1986:

A12	Sestri Levante/Livorno	Km 125,6
A11/12	Viareggio/Lucca	Km 21,5
A15	Diramazione per La Spezia	Km 7,8

detto schema regolamenta inoltre le opere realizzate ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, e dalla legge 23 agosto 1988, n. 373: raccordo autostradale con aeroporto di Pisa, raddoppio della rampa di interconnessione tra A12 e A15, interconnessione Firenze/Pisa/Livorno a Livorno;

lo schema stesso prevede altresì l'affidamento in concessione alla SALT, da definire con apposito verbale con ANAS, della bretella di collegamento, aperta al traffico nel 1998, in prosecuzione delle competenze SALT sino alla S.S. 22 a San Piero a Grado a Pisa;

lo schema prevede, nel periodo 2009-2013, la prosecuzione di interventi inclusi nel piano del 1999 per un costo complessivo di 238,4 milioni di euro, al netto di un ribasso d'asta (stimato) del 15 per cento, e «opere nuove» per un importo complessivo pari a 159,7 milioni di euro, al netto di detto ribasso: il valore delle opere, tenendo conto del costo di quelle realizzate al 31 dicembre 2008 (1.159,5 milioni di euro), è così pari a 1.557,6 milioni di euro;

lo schema prevede anche l'adeguamento alla normativa sulla sicurezza di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, ma l'allegato piano economico-finanziario riporta gli oneri per l'adeguamento della sola Galleria Monte Quiesa, mentre gli oneri per l'adeguamento delle restanti 13 gallerie a due fornici superiori a 500 m verranno quantificati a seguito della realizzazione del «progetto pilota» della suddetta prima galleria;

la scadenza della concessione è confermata al 31 luglio 2019;

è previsto, alla fine della concessione, un «valore di subentro» di 287,1 milioni di euro, che si ipotizza venga ammortizzato entro il 2024 secondo un'ipotesi di piano finanziario sviluppato sino a tale data ed allegato allo schema in questione;

la società concessionaria risulta esposta nei confronti del soppresso Fondo centrale di garanzia per un importo pari a 102,9 milioni di euro, di cui è previsto il rimborso entro l'anno 2017;

il Wacc (Tasso di remunerazione del capitale investito), al lordo dell'imposizione fiscale, è pari al 9,99 per cento;

il parametro K è riferito ai nuovi investimenti e assume, nel periodo 2011-2014, il valore costante del 4,26 per cento: gli investimenti contemplati nel piano 1999 e non ancora realizzati registrano «superi di costo» per circa 63 milioni di euro, per la cui copertura non è prevista alcuna manovra tariffaria e per i quali è stata richiesta, in fase istruttoria, una certificazione ANAS attestante la relativa congruità, poi pervenuta in allegato alla nota del Ministero istruttore 16 aprile 2010, n. 16623;

la concessionaria, come esposto, ha optato per la formula di adeguamento tariffario semplificata, assumendo a riferimento il tasso di inflazione effettiva degli ultimi 12 mesi, calcolato sulla base della variazione media annua dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (indice *NIC)* registrata dall'ISTAT nel periodo 1 luglio-30 giugno antecedente alla data di presentazione della richiesta di variazione tariffaria, e quantificando nel 70 per cento la misura dell'inflazione da considerare;

l'art. 19 e l'Allegato C individuano gli indicatori di qualità che riproducono quelli tradizionalmente adottati e riferiti all'incidentalità ed allo stato strutturale delle pavimentazioni e le cui variazioni nella fattispecie rilevano solo ai fini dell'eventuale applicazione di sanzioni, stante la rilevata adozione della formula tariffaria semplificata, mentre l'art. 30 del medesimo schema stabilisce a carico del concessionario l'onere di redigere la Carta dei servizi e di procedere al suo aggiornamento annuale e l'art. 3.2 lettera *e)* prevede l'obbligo del concessionario stesso di introdurre le modifiche agli indicatori di qualità che risultano necessarie ai sensi delle direttive di questo Comitato adottate anche in attuazione del citato art. 21, comma 3, del decreto-legge n. 355/2003 convertito dalla legge n. 47/2004;

2. della necessità di confermare, in relazione alle considerazioni svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze nella citata lettera del 13 maggio 2010, lo stralcio dei «mutamenti del quadro legislativo e regolatorio» dalle cause legittimanti la corresponsione di un indennizzo da parte del concedente in caso di cessazione anticipata del rapporto convenzionale, nonché della necessità di verifiche sulla correttezza dei parametri di costruzione del piano economico-finanziario;

Delibera:

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 202, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono formulate – in ordine allo schema di convenzione tra ANAS S.p.A. e SALT S.p.A.

– le seguenti prescrizioni intese ad assicurare l'invarianza di effetti sulla finanza pubblica:

l'art. 3, comma 2, è da integrare richiamando la direttiva del 30 luglio 2007 citata in premessa e in modo da prevedere che il concessionario si impegni:

aa) a prestare in caso di operazioni di carattere straordinario (fusioni, scissioni, acquisti o cessioni di rami di azienda e altre operazioni di trasformazione societaria) tutte le garanzie idonee ad assicurare la completa realizzazione delle opere assentite in concessione e non eseguite alla data dell'operazione;

bb) ad assicurare, in caso di operazioni di carattere straordinario di cui alla lettera *aa)* che, all'esito dell' operazione stessa, il costo delle provvista finanziaria occorrente per l'adempimento degli obblighi di convenzione non sarà superiore a quello precedentemente sostenuto, assumendo come elemento di giudizio anche le variazioni del rating;

cc) a richiedere la preventiva autorizzazione del Concedente,per l'esecuzione di operazioni di carattere straordinario di cui alle precedenti lettere *aa)* e *bb)*, in conformità alla normativa comunitaria di cui al regolamento CE n. 139/2004, nonché alla normativa nazionale;

all'art. 5 deve essere stralciata la clausola che fissa il termine di 120 giorni entro il quale il subentrante deve indennizzare il concessionario e che prevede, in caso di ritardato pagamento dell'indennizzo, la corresponsione di un interesse nella misura del tasso BCE maggiorato di un punto (art. 5.2);

all'art. 5 deve essere, del pari, stralciata la clausola che accolla al concedente l'indennizzo di cui sopra qualora il subentro del nuovo concessionario non avvenga entro 24 mesi dalla scadenza della concessione (punto 5.4);

deve essere adeguato l'art. 5-*ter* in modo da prevedere che – in ottemperanza a quanto previsto in materia dalla direttiva emanata ai sensi dell'art. 1, comma 1025, della legge n. 296/2006 e meglio specificata in premessa – il piano economico-finanziario venga rimodulato prevedendo la restituzione anticipata, rispetto all'attuale piano di rimborso, del debito verso l'ex Fondo centrale di garanzia, nei limiti dei flussi di cassa netti disponibili annualmente, come riportati nel suddetto piano;

considerato che l'art. 3, comma 2, lettera *v)* fa riferimento esclusivamente alle garanzie previste dal titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e che l'art. 6 non prevede esplicitamente tutte le garanzie richieste dalla vigente normativa, tra l'altro, per la fase di gestione, il predetto art. 6 deve essere adeguatamente integrato in modo che risulti che il concessionario è tenuto a fornire tutte le garanzie assicurative di cui all'art. 86, comma 1, lettera *o)* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 per le attività di progettazione, costruzione e gestione;

è da rivedere la clausola (art. 9) sulla decadenza sostituendo come segue il comma 3: «Il concedente subentra in tutti i rapporti attivi e passivi ad esclusione di quelli di natura finanziaria, di cui è titolare il concessionario e relativi all'oggetto della presente convenzione, in essere al momento del trasferimento della concessione, fermo restando il diritto di rivalsa del concedente nei confronti del concessionario. Il trasferimento è subordinato al pagamento da parte del concedente al concessionario decaduto di un importo corrispondente al costo degli investimenti effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti, calcolato secondo la normativa applicabile ai singoli investimenti autorizzati dal concedente, certificati da una Società di revisione scelta di comune accordo ovvero, in caso di disaccordo, dal concedente, salvo eventuali modifiche normative e regolamentari»;

all'art. 9-*bis*, 1° comma, deve essere eliminato l'inciso «ivi inclusi mutamenti sostanziali del quadro legislativo e regolatorio»;

deve essere integrato l'art.11, comma 6, con una clausola che preveda l'accollo al concessionario degli oneri di progettazione nell'ipotesi che la medesima non sia approvata in sede di Conferenza di servizi;

l'art. 12, comma 1, è da integrare indicando gli estremi di legge che ne fissano la misura;

all'art 17-*bis* occorre sostituire il comma 1 con la seguente formulazione: «Le somme accantonate diventeranno disponibili per il Concessionario, su apposita disposizione del Concedente, al raggiungimento del valore dell'investimento previsto nel piano finanziario incrementato dell'importo da accantonare di cui sopra. Qualora l'importo di spesa di piano finanziario incrementato dell'accantonamento sia superiore alla spesa consuntivata, detta eccedenza dovrà essere destinata alla riduzione del «valore di subentro»;

con riferimento all'art. 17 quater deve essere prevista la destinazione anche di tutti gli extraprofitti realizzati all'abbattimento del «valore di subentro».

2. Deve essere previsto, al punto 17 ter. 7, che le nuove convenzione che vengono stipulate in vista della realizzazione di nuovi investimenti debbono essere sottoposte a questo Comitato secondo la procedura delineata dal decreto-legge n 262/2006, convertito dalla legge n. 286/2006, e debbono essere altresì stralciati i punti 18.3 e 18.5 che prevedono una procedura di silenzio assenso ex art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di mancata emanazione – entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento – dei decreti interministeriali degli adeguamenti tariffari, stante l'indisponibilità, per le parti, di detta procedura di legge che regola detti adeguamenti.

Raccomanda

al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di avere cura di:

adottare tutte le iniziative possibili affinché in tempi brevi vengano sottoposte a questo Comitato linee-guida previste ai punti 3.3 e 3.12 del documento tecnico allegato alla delibera n. 39/2007 nella stesura aggiornata richiesta ad ANAS S.p.A. con nota 28 ottobre 2009, n. 42779 e l'aggiornamento dello schema di piano finanziario emanato con il citato decreto interministeriale n. 125/1997;

sottoporre, in tempi brevi, a questo Comitato anche la proposta di integrazione degli standard di qualità e di misurazione e verifica dei relativi livelli prevista all'art. 21, comma 3, del decreto-legge n. 355/2003, convertito dalla legge n. 47/2004;

attivarsi affinché nella costruzione delle dinamiche tariffarie, anche in relazione al numero limitato di società autostradali quotate sul mercato regolamentato, sia svolta un'analisi di benchmark anche su società quotate operanti in altri settori del comparto trasporti;

assicurare adeguate e puntuali verifiche sul rispetto della convenzione, garantendo nel contempo un monitoraggio costante;

Invita

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a riferire, in esito alle verifiche condotte tra il concedente e il concessionario, al termine del primo periodo regolatorio in merito, tra l'altro alla portata della clausola che prevede la riprogrammazione e la remunerazione, come nuovi, degli interventi non realizzati nel periodo precedente (art. 17.4).

Roma, 13 maggio 2010

Il Vice Presidente: TREMONTI

Il segretario del Cipe: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembbre 2010

Ufficio controllo Ministeri Economico-Finanziari, registro n. 5 economia e finanze, foglio n. 370.

10A11840

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

Schema di convenzione unica tra Anas S.p.a. e Autostrada Torino-Savona S.p.a. (Deliberazione n. 21/2010)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore;

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 27 gennaio 1994 (G. U. n. 43/1994) recante «Principi sull'erogazione dei servizi pubblici»;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 aprile 1997, n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e relativo allo schema di piano economico-finanziario da adottare da parte delle Società concessionarie autostradali;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che ha confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e i principi comuni per le Amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle Autorità di settore;

Vista la direttiva del Ministro dei lavori pubblici 20 ottobre 1998 – emanata di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – concernente «Direttiva per la revisione degli strumenti convenzionali tra ANAS e società concessionarie di autostrade»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998 (*G.U.* n. 26/1999 – S.O.) emanato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, e recante «Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità)»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che, all'art. 11, stabilisce ulteriori principi in tema di qualità dei servizi pubblici;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizioni in materia di concessioni autostradali, così come modificato dall'art. 2, comma 89, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, appresso menzionato;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che all'art. 1, comma 1020 e seguenti, detta ulteriori disposizioni per il settore autostradale, in particolare apportando – al comma 1030 – modifiche alla normativa citata al visto precedente, e che è stata poi ulteriormente modificata dall'art. 8-*duodecies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, che ha, tra l'altro, introdotto la possibilità per il concessionario di concordare con il concedente una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio;

Visto l'art. 19, comma 9-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e che – a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione – abroga l'art. 1, comma 1021, della citata legge n. 296/2006, dettando una nuova disciplina in tema di «sovrapprezzi» alle tariffe autostradali;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che, all'art. 2, comma 202, ha disposto che gli schemi di convenzioni autostradali sottoscritti con ANAS sino alla data del 31 dicembre 2009 sono approvati *ope legis* «a condizione che i suddetti schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere CIPE di approvazione, ai fini dell'invarianza di effetti sulla finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzioni già approvati»;

Vista la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (*G.U.* n. 118/1996), in materia di disciplina dei servizi di pubblica utilità non già diversamente regolamentati ed in tema di determinazione delle relative tariffe;

Viste le delibere 8 maggio 1996, n. 81 (*G.U.* n. 138/1996), e 9 luglio 1998, n. 63 (*G.U.* n. 199/1998), che hanno istituito – ai sensi del punto 20 della delibera n. 65 del 1996 – e regolamentato il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, di seguito denominato NARS;

Vista la delibera 20 dicembre 1996, n. 319 (*G.U.* n. 305/1996), con la quale viene definito lo schema regolatorio complessivo del settore ed in particolare viene indicata nella metodologia del price-cap il sistema di determinazione delle tariffe nonché stabilita in cinque anni la durata del periodo regolatorio;

Vista la delibera 26 gennaio 2007, n. 1 (*G.U.* n. 41/2007), che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale;

Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39 (*G.U.* n. 197/2007), che sostituisce la delibera n. 1/2007;

Vista la direttiva 30 luglio 2007 emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (*G.U.* n. 224/2007), recante «Criteri di autorizzazione alle modificazioni del concessionario autostradale, derivanti da concentrazione comunitaria»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008, con il quale si è proceduto alla riorganizzazione del NARS e che, all'art. 1, comma 1, prevede la verifica, da parte dello stesso Nucleo, dell'applicazione – negli schemi di convenzione unica sottoposti a questo Comitato – dei principi in materia di regolazione tariffaria relativi al settore considerato;

Vista la direttiva emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economica e delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 1025, della citata legge n. 296/2006;

Vista la nota 4 marzo 2010, n. 9508, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso lo schema di convenzione unica siglato in data 18 novembre 2009 tra ANAS S.p.A. e Autostrada Torino – Savona S.p.A., corredato dai relativi allegati, e ne ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato, previo parere del NARS;

Considerato che il NARS, nella seduta dell'11 maggio 2010 con parere n. 4, si è favorevolmente pronunciato in merito allo schema di «convenzione unica» tra ANAS S.p.A. e Autostrada Torino – Savona S.p.A. a condizione che si tenesse conto di alcune osservazioni e raccomandazioni formulate nel parere stesso;

Considerato che, nel corso dell'istruttoria, il Ministero dell'economia e delle finanze ha formulato ulteriori osservazioni oltre a quelle rappresentate in sede NARS;

Considerato che Autostrada Torino – Savona S.p.A. non ha richiesto ad ANAS S.p.A. il riequilibrio economico-finanziario della concessione ai sensi della citata delibera n. 39/2007 ed ha optato per l'applicazione della formula tariffaria introdotta a seguito delle modifiche all'art. 8-*duodecies* del D.L. n. 59/2008, convertito con modificazioni, dalla L. n. 101/2008;

Considerato che, nel corso della riunione preparatoria dell'odierna seduta, è stata consegnata la nota n. 20656 di pari data, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti esprime, tra l'altro, le motivazioni per cui non ritiene recepibili alcune indicazioni di carattere generale formulate dal NARS in merito alle cause legittimanti la corresponsione di un indennizzo a favore del concessionario in caso di recesso, revoca e risoluzione della convenzione nonché alle verifiche sui parametri di costruzione dei piani economico-finanziari;

Considerato che, con nota n. 40198 del 12 maggio 2010, il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS segnala che l'appunto istruttorio predisposto dagli uffici di questo Comitato per la predetta riunione preparatoria include le prescrizioni richieste dalla RGS anche in linea con le indicazioni del NARS, salve le definitive valutazioni dello stesso Ministero in ordine alla destinazione dei profitti aggiuntivi derivanti dall'incremento del volume di traffico rispetto alle previsioni;

Considerato che con successiva nota n. 43722 del 13 maggio 2010, consegnata in seduta, il Ministero dell'economia e delle finanze – RGS ha espresso le proprie valutazioni in merito alla richiamata lettera del Ministero infrastrutture n. 20656 dell'11 maggio 2010;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto:

1. dei contenuti dello schema di «convenzione unica» siglata tra ANAS S.p.A. e Autostrada Torino – Savona S.p.A. e, in particolare, che:

lo schema di convenzione in esame sostituisce ad ogni effetto la precedente convenzione sottoscritta in data 7 dicembre 1999, ai sensi dell'art. 11 della l. n. 482/1992, approvata e resa efficace con D.L. n. 608/Segr. del 21 dicembre 1999;

detto schema disciplina integralmente il rapporto concessorio per la progettazione, la costruzione e la gestione di tutti gli interventi già assentiti in concessione dalla convenzione stipulata in data 7 dicembre 1999 ed in dettaglio:

A6 Torino – Savona asta principale km 124,3

Raccordo di Fossano km 6,6

per un totale di km 130,9

sono incluse le opere di completamento per il raddoppio dell'intera autostrada e gli interventi di messa in sicurezza della carreggiata attuale, già inserite nel piano economico-finanziario allegato alla convezione del 1999;

sono, altresì, affidate al concessionario le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento richiesti da esigenze sia di sicurezza del traffico che di mantenimento del livello di servizio, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 531/82, le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento della viabilità di adduzione ai trafori o valichi di confine o della viabilità al servizio delle grandi aree metropolitane, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 531/82;

lo schema di convenzione prevede, inoltre, l'impegno del concessionario a sviluppare la progettazione preliminare del collegamento tra la strada regionale n. 20, la Strada Reale e l'Autostrada Torino – Savona e che, al termine dell'*iter* autorizzativo, il concessionario potrà chiedere l'inserimento di tale opera negli impegni di investimento e procedere, se de caso e conseguentemente, alla stipula di una nuova convenzione unica;

l'importo dei nuovi investimenti è pari complessivamente a 165,3 milioni di euro, di cui 24,4 milioni di euro da realizzare nel periodo 2008-2012;

è previsto l'impegno da parte del concedente a corrispondere al concessionario un contributo pari a complessivi 409,4 milioni di euro;

la scadenza della concessione è fissata al 31 dicembre 2038 e, al termine, non è previsto valore di subentro;

il Wacc (Tasso di remunerazione del capitale investito), al lordo dell'imposizione fiscale, è pari al 9,87 per cento;

la componente K, assume i seguenti valori: 0,05 per cento per il 2010, 0,11 percento per il 2011, 0,39 per cento per il 2012;

la concessionaria, come esposto, ha optato per la formula di adeguamento tariffario semplificata, assumendo a riferimento il tasso di inflazione effettiva degli ultimi 12 mesi, calcolato sulla base della variazione media annua dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (indice *NIC)* registrata dall'ISTAT nel periodo 1° luglio-30 giugno antecedente alla data di presentazione della richiesta di variazione tariffaria, e quantificando nel 70 per cento la misura dell'inflazione da considerare;

l'art. 19 e l'Allegato C individuano gli indicatori di qualità che riproducono quelli tradizionalmente adottati e riferiti all'incidentalità ed allo stato strutturale della pavimentazione e le cui variazioni nella fattispecie rilevano solo ai fini dell'eventuale applicazione di sanzioni, stante la rilevata adozione della formula tariffaria semplificata, mentre l'art. 30 del medesimo schema stabilisce a carico del concessionario l'onere di redigere la Carta dei servizi e di procedere al suo aggiornamento annuale e l'art. 3.2 lett. *e)* prevede l'obbligo del concessionario stesso di introdurre le modifiche agli indicatori di qualità che risultano necessarie ai sensi delle direttive di questo Comitato adottate anche in attuazione del citato art. 21, comma 3, del decreto-legge n. 355/2003 convertito dalla legge n. 47/2004;

2. della necessità di confermare, in relazione alle considerazioni svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze nella citata lettera del 13 maggio 2010, lo stralcio dei «mutamenti del quadro legislativo e regolatorio» dalle cause legittimanti la corresponsione di un indennizzo da parte del concedente in caso di cessazione anticipato del rapporto convenzionale, nonché della necessità di verifiche sulla correttezza dei parametri di costruzione del piano economico-finanziario;

Delibera:

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 202, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono formulate, in ordine allo schema di convenzione tra ANAS S.p.A. e Autostrada Torino – Savona S.p.A., le seguenti prescrizioni intese ad assicurare l'invarianza di effetti sulla finanza pubblica:

l'art. 3, comma 2, è da integrare richiamando la direttiva del 30 luglio 2007 citata in premessa e in modo da prevedere che il concessionario si impegni:

aa) a prestare in caso di operazioni di carattere straordinario (fusioni, scissioni, acquisti o cessioni di rami di azienda e altre operazioni di trasformazione societaria) tutte le garanzie idonee ad assicurare la completa realizzazione delle opere assentite in concessione e non eseguite alla data dell'operazione;

bb) ad assicurare, in caso di operazioni di carattere straordinario di cui alla lettera *aa)* che, all'esito dell' operazione stessa, il costo delle provvista finanziaria occorrente per l'adempimento degli obblighi di convenzione non sarà superiore a quello precedentemente sostenuto, assumendo come elemento di giudizio anche le variazioni del rating;

cc) richiedere la preventiva autorizzazione del Concedente, per l'esecuzione di operazioni di carattere straordinario di cui alle precedenti lettere *aa)* e *bb)*, in conformità alla normativa comunitaria di cui al regolamento CE n. 139/2004, nonché alla normativa nazionale;

Considerato che l'art. 3, comma 2, lett. *v)* fa riferimento esclusivamente alle garanzie previste dal titolo VII dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, e che l'art. 6 non prevede esplicitamente tutte le garanzie richieste dalla vigente normativa, tra l'altro per la fase di gestione, il predetto art. 6 deve essere adeguatamente integrato in modo che risulti che il concessionario è tenuto a fornire tutte le garanzie assicurative previste dall'art. 86, comma 1, lett. *o)* del citato D.P.R. n. 554/1999 per le attività di progettazione, costruzione e gestione;

sono da rettificare gli importi indicati all'art. 5-*bis*, comma 3 relativo ai contributi pubblici, in quanto la somma degli stessi non corrisponde al valore del contributo indicato al precedente comma 2, pari a 409,4 milioni di euro;

è da rivedere la clausola (art. 9) sulla decadenza, prevedendo che il trasferimento è subordinato al pagamento da parte del concedente al concessionario decaduto di un importo corrispondente al costo degli investimenti, al netto degli ammortamenti calcolato secondo la normativa applicabile ai singoli investimenti e sostituendo come segue il comma 3: «Il concedente subentra in tutti i rapporti attivi e passivi ad esclusione di quelli di natura finanziaria, di cui è titolare il concessionario e relativi all'oggetto della presente convenzione, in essere al momento del trasferimento della concessione, fermo restando il diritto di rivalsa del concedente nei confronti del concessionario. Il trasferimento è subordinato al pagamento da parte del concedente al concessionario decaduto di un importo corrispondente al costo degli investimenti effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti, calcolato secondo la normativa applicabile ai singoli investimenti autorizzati dal concedente, certificati da una Società di revisione scelta di comune accordo ovvero, in caso di disaccordo, dal concedente, salvo eventuali modifiche normative e regolamentari»;

all'art. 9-*bis*, 1° comma, deve essere eliminato l'inciso «ivi inclusi i mutamenti sostanziali del quadro legislativo e regolatorio»;

deve essere integrato l'art. 11, comma 6, con una clausola che preveda l'accollo al concessionario degli oneri di progettazione nell'ipotesi che la progettazione definitiva non sia approvata in sede di conferenza dei servizi;

l'art. 12, comma 1, è da integrare indicando gli estremi di legge che ne fissano la misura;

2. Deve essere previsto, al punto 17 ter 7, che le nuove convenzioni che vengono stipulate in vista della realizzazione di nuovi investimenti debbono essere sottoposte a questo Comitato secondo la procedura delineata dal decreto-legge n. 262/2006, convertito dalla legge n. 286/2006, e debbono essere altresì stralciati i punti 18.3 e 18.5 che prevedono una procedura di silenzio assenso ex art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di mancata emanazione – entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento – dei decreti interministeriali degli adeguamenti tariffari, stante l'indisponibilità, per le parti, di detta procedura di legge che regola detti adeguamenti;

Raccomanda:

al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di avere cura di:

adottare tutte le iniziative possibili affinché in tempi brevi vengano sottoposte a questo Comitato linee-guida previste ai punti 3.3 e 3.12 del documento tecnico allegato alla delibera n. 39/2007 nella stesura aggiornata richiesta ad ANAS S.p.A. con nota 28 ottobre 2009, n. 42779 e l'aggiornamento dello schema di piano finanziario emanato con il citato decreto interministeriale n. 125/1997;

sottoporre, in tempi brevi, a questo Comitato anche la proposta di integrazione degli standard di qualità e di misurazione e verifica dei relativi livelli prevista all'art. 21, comma 3, del decreto-legge n. 355/2003, convertito dalla legge n. 47/2004;

attivarsi affinché nella costruzione delle dinamiche tariffarie, anche in relazione al numero limitato di società autostradali quotate sul mercato regolamentato, sia svolta un'analisi di benchmark anche su società quotate operanti in altri settori del comparto trasporti;

assicurare adeguate e puntuali verifiche sul rispetto della convenzione, garantendo nel contempo un monitoraggio costante;

Invita:

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a riferire, in esito alle verifiche condotte tra il concedente e il concessionario, al termine del primo periodo regolatorio in merito, tra l'altro alla portata della clausola che prevede la riprogrammazione e la remunerazione, come nuovi, degli interventi non realizzati nel periodo precedente (art. 17.4).

Roma, 13 maggio 2010

Il Segretario del CIPE: MICCICHÈ

Il vice Presidente: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 369

10A11841

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Esmeron»

Estratto determinazione V&A.N N°1834 del 14 settembre 2010

Medicinale: ESMERON.

Titolare AIC: N.V. Organon con sede legale e domicilio in KLOOSTERSTRAAT, 6, 5349 AB - OSS (Olanda).

Variazione AIC: Modifica schema posologico - Modifica/aggiunta indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica delle Indicazioni Terapeutiche. Le nuove Indicazioni Terapeutiche sono: Esmeron è indicato come coadiuvante in anestesia generale per facilitare l'intubazione endotracheale durante l'induzione standard e in sequenza rapida, ed ottenere il rilassamento dei muscoli scheletrici nel corso dell'intervento chirurgico. Esmeron è inoltre indicato come coadiuvante nelle Unità di Terapia Intensiva (ICU) per facilitare l'intubazione e la ventilazione meccanica.

Per la popolazione pediatrica: Esmeron è indicato come coadiuvante in anestesia generale per facilitare l'intubazione endotracheale durante l'induzione standard ed ottenere rilassamento dei muscoli scheletrici nel corso dell'intervento chirurgico in pazienti pediatrici da neonati a termine ad adolescenti.

È inoltre autorizzata la modifica dei paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2 e 6.6.

Il nuovo Riassunto delle caratteristiche del prodotto ed il Foglietto illustrativo corretti e approvati sono allegati alla presente determinazione.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 029209032 - «50 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 12 flaconcini da 5 ml;

AIC n. 029209044 - «100 mg/10 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 flaconcini da 10 ml.

In adeguamento alla lista degli Standard Terms edizione 2004 dell'EDQM è inoltre autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

Da:

AIC n. 029209032 - «50 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 12 flaconcini da 5 ml;

AIC n. 029209044 - «100 mg/10 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 flaconcini da 10 ml;

AIC n. 029209057 - «50 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 flaconcini da 5 ml;

a:

AIC n. 029209032 - «10 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 12 flaconcini da 5 ml;

AIC n. 029209044 - «10 mg/ ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 flaconcini da 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A11652

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Imovax Rabbia»

Estratto determinazione V&A. N N°1835 del 14 settembre 2010

Medicinale: IMOVAX RABBIA.

Titolare AIC: Sanofi Pasteur MSD s.n.c., con sede legale e domicilio in 8, Rue Jonas Salk, 69367 - Lyon Cedex 07 (Francia).

Variazione AIC: B.II.e.1.a.3 Modifica dell'imballaggio primario del prodotto finito Composizione qualitativa e quantitativa - Medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici - B.II.b.1.f Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione della liberazione dei lotti, del controllo - B.II.b.2.a Modifica delle modalità di liberazione dei lotti e delle prove di controllo qualitativo del prodotto finito - Sostituzione o aggiunta di un sito in cui vengono effettuati il controllo dei lotti/le prove - B.II.b.3.b Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Modifiche importanti nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva, suscettibili di avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza o l'efficacia del medici.

L'autorizzazione del medicinale: IMOVAX RABBIA è modificata come di seguito indicata:

Sono autorizzate le seguenti modifiche:

Da:	A:
2.3.P Drug Product and **3.2.P Drug Product** **Processo di produzione del prodotto finito** (Acqua per preparazioni iniettabili impiegata come duiluente per la ricostituzione, confezionata in siringa): Lo step di sterizzazione viene effettuato mediante **filtrazione sterile** prima dello step di riempimento/applicazione del tappo.	**2.3.P Drug Product** and **3.2.P Drug Product** (completamente aggiornato) **Processo di produzione del prodotto finito** (Acqua per preparazioni iniettabili impiegata come duiluente per la ricostituzione, cinfezionata in siringa): Lo step di sterizzazione viene effettuato mediante **riscaldamento umido nel contenitore finale**, dopo lo step di riempimento/applicazione del tappo.
Produzione e siti di controllo (Acqua per preparazioni iniettabili impiegata come diluente per la ricostituzione, confezionata in siringa): **Marcy l'Etoile site:** SANOFI PASTEUR S.A. Campus Mérieux 1541, avenue Marcel Mérieux 69280 MARCY L'ETOILE FRANCE **Val de Reuil site:** SANOFI PASTEUR S.A. Parc Industriel d'Incarville 27100 VAL DE REUIL FRANCE	**Produzione e siti di controllo** (Acqua per preparazioni iniettabili impiegata come diluente per la ricostituzione, confezionata in siringa): **Marcy l'Etoile site:** SANOFI PASTEUR S.A. Campus Mérieux 1541, avenue Marcel Mérieux 69280 MARCY L'ETOILE FRANCE **Val de Reuil site:** SANOFI PASTEUR S.A. Parc Industriel d'Incarville 27100 VAL DE REUIL FRANCE **Catalent site:** **CATALENT BELGIUM SA** **Font St Landry, 10** **B-1120 BRUXELLES** **BELGIUM**
Composizione qualitativa del sistema di chiusura del contenitore (Acqua per preparazioni iniettabili impiegata come duiluente per la ricostituzione, confezionata in siringa): Plunger stopper: clorobromobutile (privo di lattice) Tip Cap: clorobromobutile (privo di lattice) Cappuccio copriago: clorobromobutile (privo di lattice)	**Composizione qualitativa del sistema di chiusura del contenitore** (Acqua per preparazioni iniettabili impiegata come diluente per la ricostituzione, confezionata in siringa): Plunger stopper**: alobutile (privo di lattice) = clorobromobutile (privo di lattice) o bromobutile (privo di lattice)** Tip Cap: clorobromobutile (privo di lattice) o **gomma di styrene butadiene (privo di lattice)** Cappuccio copriago: clorobromobutile (privo di lattice) o **gomma poli-isopropenica sintetica**

In adeguamento alla lista degli Standard Terms edizione 2004 dell'EDQM è inoltre autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da: AIC n. 026330011 - «polvere e solvente per sospensione iniettabile» 1 dose 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita di solvente con cappuccio copriago privo di lattice;

AIC n. 026330023 - «polvere e solvente per sospensione iniettabile» flaconcino polvere + siringa preriempita con due aghi separati;

a: AIC n. 026330011 - «polvere e solvente per sospensione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita di solvente con cappuccio copriago privo di lattice;

AIC n. 026330023 - «polvere e solvente per sospensione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita di solvente con due aghi separati.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla notifica dello stesso alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

10A11653

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cefonicid Ratiopharm»

Estrattto determinazione V&A.N n. 1837 del 14 settembre 2010

Titolare AIC: RATIOPHARM GMBH con sede legale e domicilio in Graf-Arco strasse 3, D-89079 - ULM (Germania).

Medicinale: CEFONICID RATIOPHARM.

Variazione AIC: Modifica del periodo di validità del prodotto finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica delle informazioni presenti sul riassunto delle caratteristiche del prodotto e sul foglio illustrativo relative al periodo di validità e alle condizioni di conservazione della soluzione dopo ricostituzione:

Da:

6.3 Periodo di validità: 18 mesi.

Le soluzioni ricostituite sono stabili fino a 12 ore a temperatura ambiente, 24 ore se conservate a 0 - 4 ° C, si raccomanda tuttavia la somministrazione appena possibile dopo la ricostituzione della soluzione.

Periodo di validità si intende riferito al prodotto in confezionamento integro conservato nelle ordinarie condizioni ambientali (20°C – 25°C). Un lieve ingiallimento non influenza l'attività del prodotto.

6.6.Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione.

Occorre ricostituire la soluzione esclusivamente con l'apposita fiala solvente contenuta nella confezione.

a:

6.3 Periodo di validità: 18 mesi.

6.6.Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione.

Occorre ricostituire la soluzione esclusivamente con l'apposita fiala solvente contenuta nella confezione.

Le soluzioni ricostituite devono essere somministrate subito dopo la ricostituzione della soluzione.

relativamente alle confezioni sottoelencate: AIC n. 033733015 - «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 2 ml (sospesa); AIC n. 033733027 - «1000 mg/2,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solve 2,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 2 ml (AIC n. 033733015), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

10A11654

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Rastanit»

Estratto determinazione V&A.N n. 1839 del 14 settembre 2010

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «RASTANIT», anche nelle forme e confezioni: «20 mg compresse» 30 compresse; «40 mg compresse» 28 compresse, con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare AIC: Istituto Biochimico Nazionale Savio S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Ronco Scrivia – Genova, Via E. Bazzano n. 14, 16019 - Codice fiscale n. 00274990100.

Confezione: «20 mg compresse» 30 compresse - AIC n. 038067029 (in base 10), 149QUP (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Teva Pharmaceuticals Works Private LTD CO Pallagi UT 13 – Debrecen Hungary H-4042.

Produttore del prodotto finito: S&B S.r.l - Officina Farmaceutica, 00040 Pomezia (Roma), Via del Mare, 36 (tutte le fasi).

Composizione: Ogni compressa contiene:

Principio attivo: Pravastatina sale sodico 20 mg;

Eccipienti: Lattosio monoidrato 129.9 mg; Povidone K302 mg; Cellulosa microcristallina 30.1 mg; Sodio Croscarmellose 10 mg; Magnesio Stearato 1 mg; Magnesio Ossido 6.6 mg; Ferro Ossido giallo (E172) 0.4 mg.

Confezione: «40 mg compresse» 28 compresse - AIC n. 038067043 (in base 10), 149QV3 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Teva Pharmaceuticals Works Private LTD CO Pallagi UT 13 - Debrecen Hungary H-4042.

Produttore del prodotto finito: S&B S.r.l - Officina Farmaceutica, 00040 Pomezia (Roma), Via del Mare, 36 (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa contiene:

Principio attivo: Pravastatina sale sodico 40 mg;

Eccipienti: Lattosio monoidrato 259,8 mg; Povidone K30 4 mg; Cellulosa microcristallina 60,2 mg; Sodio croscarmellose 20 mg; Magnesio stearato 2 mg; Magnesio ossido 13,2 mg; Ferro ossido giallo (E172) 0,8 mg.

Indicazioni terapeutiche: Ipercolesterolemia - Trattamento dell'ipercolesterolemia primaria o dislipidemia mista, come aggiunta alla dieta, quando la risposta a quest'ultima e ad altri trattamenti non farmacologici (es. esercizio fisico, riduzione ponderale) è inadeguata.

Prevenzione primaria - Riduzione della mortalità e morbilità cardiovascolare in pazienti con ipercolesterolemia moderata o grave e ad alto rischio di primo evento cardiovascolare, in aggiunta alla dieta.

Prevenzione secondaria - Riduzione della mortalità e morbilità cardiovascolare in pazienti con storia di infarto miocardico o angina pectoris instabile e con livelli di colesterolo normali o elevati, in aggiunta alla correzione di altri fattori di rischio.

Post-trapianto - Riduzione di iperlipidemia post-trapianto nei pazienti sottoposti a terapia immunosoppressiva a seguito di trapianto di organo solido.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezione: AIC n. 038067029 - «20 mg compresse» 30 compresse.

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: AIC n. 038067043 - «40 mg compresse» 28 compresse.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: AIC n. 038067029 - «20 mg compresse» 30 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 038067043 - «40 mg compresse» 28 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A11655

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Vasticor»

Estratto determinazione V&A.N n. 1840 del 14 settembre 2010

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «VASTICOR», anche nelle forme e confezioni: «20 mg compresse» 30 compresse; «40 mg compresse» 28 compresse, con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare AIC: Segix Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia – Roma, Via del Mare n. 36, 00040 - Codice fiscale n. 07611511002.

Confezione: «20 mg compresse» 30 compresse - AIC n. 038066027 (in base 10), 149PVC (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Teva Pharmaceuticals Works Private LTD CO Pallagi UT 13 – Debrecen Hungary H-4042.

Produttore del prodotto finito: S&B S.r.l - Officina Farmaceutica, 00040 Pomezia (Roma), Via del Mare, 36 (tutte le fasi).

Composizione: Ogni compressa contiene:

Principio attivo: Pravastatina sale sodico 20 mg;

Eccipienti: Lattosio monoidrato 129.9 mg; Povidone K302 mg; Cellulosa microcristallina 30.1 mg; Sodio Croscarmellose 10 mg; Magnesio Stearato 1 mg; Magnesio Ossido 6.6 mg; Ferro Ossido giallo (E172) 0.4 mg.

Confezione: «40 mg compresse» 28 compresse - AIC n. 038066041 (in base 10), 149PVT (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Teva Pharmaceuticals Works Private LTD CO Pallagi UT 13 – Debrecen Hungary H-4042.

Produttore del prodotto finito: S&B S.r.l - Officina Farmaceutica, 00040 Pomezia (Roma), Via del Mare, 36 (tutte le fasi).

Composizione: Ogni compressa contiene:

Principio Attivo: Pravastatina sale sodico 40 mg;

Eccipienti: Lattosio monoidrato 259,8 mg; Povidone K30 4 mg; Cellulosa microcristallina 60,2 mg; Sodio croscarmellose 20 mg; Magnesio stearato 2 mg; Magnesio ossido 13,2 mg; Ferro ossido giallo (E172) 0,8 mg.

Indicazioni terapeutiche: Ipercolesterolemia - Trattamento dell'ipercolesterolemia primaria o dislipidemia mista, come aggiunta alla dieta, quando la risposta a quest'ultima e ad altri trattamenti non farmacologici (es. esercizio fisico, riduzione ponderale) è inadeguata.

Prevenzione primaria - Riduzione della mortalità e morbilità cardiovascolare in pazienti con ipercolesterolemia moderata o grave e ad alto rischio di primo evento cardiovascolare, in aggiunta alla dieta.

Prevenzione secondaria - Riduzione della mortalità e morbilità cardiovascolare in pazienti con storia di infarto miocardico o angina pectoris instabile e con livelli di colesterolo normali o elevati, in aggiunta alla correzione di altri fattori di rischio.

Post-trapianto - Riduzione di iperlipidemia post-trapianto nei pazienti sottoposti a terapia immunosoppressiva a seguito di trapianto di organo solido.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: AIC n. 038066027 - «20 mg compresse» 30 compresse.

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: AIC n. 038066041 - «40 mg compresse» 28 compresse

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: AIC n. 038066027 - «20 mg compresse» 30 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 038066041 - «40 mg compresse» 28 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A11656

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Comunicato relativo alla pubblicazione di bandi e avvisi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 66, comma 7, 122, comma 5, e 124, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riguardanti la pubblicazione dei bandi e degli avvisi sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto l'art. 7, commi 4 e 8, del predetto decreto legislativo concernenti l'acquisizione delle informazioni sui contratti pubblici da parte dell'Osservatorio;

Visto l'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

Considerati gli accordi intercorsi tra questa Autorità e il Ministero della Giustizia – Ufficio pubblicazione leggi e decreti;

Comunica

che a decorrere dalla data del 1° novembre 2010 è fatto obbligo ai soggetti che richiedano la pubblicazione di bandi e avvisi sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana di indicare il codice CIG (codice identificativo gara) rilasciato dall'Autorità.

Pertanto, a decorrere dalla predetta data, il formulario di richiesta di inserzione sulla GURI sarà modificato prevedendo l'acquisizione obbligatoria del CIG ovvero della causa di esclusione dall'obbligo di richiesta del medesimo nei casi indicati con delibera dell'Autorità.

Roma, 1° ottobre 2010

Il Presidente f.f. : BRIENZA

10A12020

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Pronunciamento positivo di compatibilità ambientale, con prescrizioni, del progetto di completamento delle opere di difesa della darsena turistica di S. Erasmo, presentato dalla società Reasearch S.p.A., in Bacoli.

Con il decreto n. 0000568 del 9 settembre 2010 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha disposto il pronunciamento positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni in merito al progetto di completamento delle opere di difesa della darsena turistica di S. Erasmo (Palermo) presentato dalla Soc. Research S.p.A., con sede in via Miseno n. 20, 80070 Bacoli (Napoli).

Il testo integrale del citato decreto e disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www.minambiente.it; detto decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 14-*ter*, comma 10, legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..

10A11762

MINISTERO DELL'INTERNO

Designazione di CSI S.p.A., in Bollate, concernente l'equipaggiamento marittimo previsto dalle direttive 96/98/CE, 98/85/CE e 2008/67/CE.

In data 14 settembre 2010 il direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica ha espresso il parere favorevole alla designazione di CSI S.p.A., con sede in Bollate (Milano) - cap 20021, viale Lombardia n. 20, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 407 del 6 ottobre 1999, art. 7, concernente l'equipaggiamento marittimo previsto dalle direttive 96/98/CE, 98/85/CE e 2008/67/CE, in materia di «boccalini a doppio uso (a spruzzo/a pioggia)» e «manichette (a naspo)», come specificato nel suddetto provvedimento.

Il parere è trasmesso al Comando generale delle capitanerie di porto per l'eventuale conseguente notifica alla Commissione CE di competenza.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito internet: http://www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione incendi - Ultime novità».

10A11702

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fevaxyn Felv»

Provvedimento n. 184 del 7 settembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario FEVAXYN FELV - sospensione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.A. con sede in via Nettunense, 90 - 04011 Aprilia (Latina) codice fiscale 00278930490.

Confezioni:

10 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101954016;

20 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101954028;

100 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101954030.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA, A.5: modifica del nome del sito produttore del prodotto finito e responsabile del rilascio lotti.

È autorizzata la modifica del nome del sito produttore del prodotto finito e responsabile del rilascio lotti da:

Fort Dodge Laboratories con sede in Finisklin Industrial Estate, Sligo (Irlanda);

a:

Elanco Animal Health Ireland Limited con sede in Finisklin Industrial Estate, Sligo (Irlanda).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A11547

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fort Vax IV» .

Provvedimento n. 181 del 2 settembre 2010

Prodotto per uso veterinario FORT VAX IV sospensione iniettabile per gatti.

Titolare: Fort Dodge Animal Health SpA con sede in via Nettunense, 90 - Aprilia (Latina) - codice fiscale 00278930490.

Confezioni:

20 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 100396023;

20 siringhe precaricate da 1 dose - A.I.C. n. 100396035.

Oggetto del provvedimento:

variazione tipo II - modifica adiuvante;

variazione tipo IA n. 5 - modifica nome officina rilascio lotti.

Si autorizzano le seguenti modifiche:

la sostituzione dell'adiuvante Neocryl XK-62 con l'adiuvante Neocryl A640;

cambio nome dell'officina di produzione responsabile anche del rilascio dei lotti del prodotto finito da:

Fort Dodge Laboratories - Finisklin Industrial Estate - Sligo - Irlanda;

a:

Elanco Animal Health Ireland Limited - Finisklin Industrial Estate - Sligo - Irlanda.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A11548

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Prozak Spray no gas».

Provvedimento n. 182 del 2 settembre 2010

Prodotto medicinale per uso veterinario PROZAK SPRAY NO GAS emulsione per uso esterno in spray no gas.

Titolare A.I.C.: Doppiaemme di M. Zanuttigh con sede legale in San Pier d'Isonzo (Gorizia), via degli Artigiani, 42.

Confezioni:

flacone da 100 ml in politene+erogatore in polipropilene per gatti - A.I.C. n. 103584025;

flacone da 200 ml in politene+erogatore in polipropilene per gatti - A.I.C. n. 103584013;

flacone da 300 ml in politene+erogatore in polipropilene per cani - A.I.C. n. 103584037;

flacone da 500 ml in politene+erogatore in polipropilene per cani - A.I.C. n. 103584049.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB - sostituzione sito produttivo compreso controllo e rilascio dei lotti del prodotto finito.

Si autorizza il trasferimento di tutte le fasi del processo produttivo compreso il controllo ed il rilascio dei lotti del prodotto finito dal sito attualmente autorizzato della ditta Pharmac Italia Srl con sede in Rozzano (Milano), viale Umbria, 55/57 al nuovo sito della ditta Cicieffe Srl con sede in Fornovo (Bergamo), via Provinciale, 13.

I lotti già prodotti, nell'officina precedentemente autorizzata, possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A11549

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Program 40 e 80».

Provvedimento n. 180 del 1° settembre 2010

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.A. con sede in largo Boccioni, 1 I-21040 Origgio (Varese) codice fiscale 02384400129.

Specialità medicinale per uso veterinario PROGRAM 40 e 80.

Confezioni:

PROGRAM 40 sospensione iniettabile per gatti - A.I.C. n. 102622014;

PROGRAM 80 sospensione iniettabile per gatti - A.I.C. n. 102622026.

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0123/IA/004/G.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA, A.5: modifica del nome del fabbricante responsabile del rilascio dei lotti.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione concernente la modifica del nome del fabbricante responsabile del rilascio dei lotti da: Solvay Biologicals B.V. ad: Abbott Biologicals B.V.

Si fa presente altresì che l'indirizzo del suddetto fabbricante responsabile del rilascio lotti è rimasto invariato: Veerweg 12 NL-8121 AA Olst (Paesi Bassi).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

10A11550

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ritiro dal mercato di un lotto di bombole fabbricate dalla società Provides Metalmeccanica S.r.l. , in Latina.

Con decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, del 30 luglio 2010, è stato disposto il ritiro dal mercato del lotto di bombole contraddistinto dai numeri di fabbricazione da 3601 a 3700, fabbricato dalla società Provides Metalmeccanica S.r.l. con sede in Latina ed approvato con certificato cumulativo n. PM36, emesso dall'ufficio Motorizzazione di Latina, in data 17 aprile 1985.

Il testo del decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it

10A11823

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino» registrata con regolamento (CE) n. 617/03 del 4 aprile 2003.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di tutela IGP Pomodoro di Pachino, con sede in via Nuova s.n.c. - 96018 Marzamemi - frazione di Pachino (Siracusa), e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Siciliana circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della I.G.P. «Pomodoro di Pachino» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

ALLEGATO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione
della indicazione geografica protetta
«Pomodoro di Pachino»

Art. 1
Denominazione

L'Indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino» è riservata ai frutti di pomodoro che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal Regolamento CE n. 510/2006 e indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2
Tipologie di frutto

L'Indicazione geografica protetta I.G.P. Pomodoro di Pachino designa pomodori allo stato fresco prodotti nella zona delimitata al successivo art. 3 del presente disciplinare di produzione, riferibili alla specie botanica Lycopersicum esculentum Mill.
L'I.G.P. «Pomodoro di Pachino» è rappresentato dalle seguenti tipologie di frutto:
- tondo liscio;
- costoluto;
- cherry (o ciliegino).

Art. 3
Zona di produzione

La zona di produzione dell'I.G.P. «Pomodoro di Pachino», di cui al presente disciplinare, comprende l'intero territorio comunale di Pachino e Portopalo di Capo Passero e parte dei territori comunali di Noto (prov. di Siracusa) ed Ispica (provincia di Ragusa). Per la delimitazione dei confini sono state utilizzate le carte I.G.M. 1:25000 ricadenti sui fogli:
Torre Vendicari 277 III N.E., Pachino 277 III S.E., Pantano Longarini 277 III S.O., Pozzallo 276 II S.E.
Tale zona è così delimitata:
dalla carta I.G.M. Torre Vendicari 277 III N.E., l'area interessata alla coltivazione del pomodoro di Pachino inizia dalla foce del canale Saia Scirbia e prosegue lungo tale canale fino alla intersezione con la strada provinciale Pachino-Noto. Prosegue tale strada in direzione Pachino fino alla strada provinciale Barracchino, carta I.G.M. Pachino 277 III S.E.
Carta I.G.M. Pantano Longarini 277 III S.O. Si prosegue lungo la strada Barracchino fino alla intersezione con la strada provinciale Pachino-Rosolini. Si prosegue lungo tale strada, in direzione Rosolini, fino all'incrocio con la strada provinciale Agliastro-Buonivini. Da qui, si prosegue fino ad imboccare la strada vicinale Coste Fredde che si percorre fino ad intersecare la strada provinciale n. 22 Pachino-Ispica.
La strada provinciale 22 si percorre fino al canale di bonifica Lavinaro Passo Corrado. L'area interessata costeggia tale canale fino alla intersezione con la strada Fondo Panze Saline che si percorre fino ad immettersi sulla strada provinciale n. 44 Pachino-Marza.
La strada provinciale 44 si percorre fino all'incrocio con la strada provinciale della Marza n. 67 e prosegue lungo la strada provinciale n. 50 (Bufali-Marza). Carta I.G.M. Pozzallo 276 II S.E., la strada provinciale n. 50 (Bufali-Marza) si percorre fino al Km VII/6, all'incrocio con la strada Iannuzzo che costeggia l'omonimo canale di Bonifica.

Si prosegue lungo tale strada fino a raggiungere il mare in prossimità della foce Vecchio al Km 5,50 della strada provinciale 67.

Art. 4
Modalità di coltivazione

La coltivazione della Indicazione geografica protetta I.G.P. «Pomodoro di Pachino» deve essere effettuata in ambiente protetto (serre e/o tunnel ricoperti con film di polietilene o altro materiale di copertura); quando la coltivazione viene effettuata nel periodo estivo la coltura può essere protetta da idonee strutture ricoperte con rete anti insetto. La tecnica di coltivazione, tradizionalmente attuata nel comprensorio, tende ad ottenere produzioni di qualità, seguendo le seguenti fasi:
- il trapianto si esegue da agosto a febbraio, tranne per la tipologia cherry che si può effettuare tutto l'anno;
la densità di impianto è di n. da 1,5-6 piante per mq;
le piantine devono essere fornite da vivai specializzati ed autorizzati dall'Osservatorio per le malattie delle piante. È consentito l'uso di piantine innestate;
- la forma di allevamento deve essere in verticale, ad una o più branche;
- durante il ciclo si esegue la potatura verde consistente nell'asportazione delle foglie senescenti e germogli ascellari;
- è ammessa l'operazione colturale di cimatura;
- l'irrigazione è effettuata con acque di falda prelevate da pozzi ricadenti nel comprensorio delimitato.
La qualità dell'acqua è caratterizzata da una salinità che varia da 1.500 a 10.000 µs/cm;
- l'impollinazione può essere agevolata per via fisica, chimica o entomofila; è vietato l'uso di qualsiasi sostanza ormonale che abbia azione diversa da quella allegante;
- la raccolta viene effettuata manualmente ogni 3-4 giorni a seconda delle condizioni climatiche.
Il «Pomodoro di Pachino» I.G.P. può essere condizionato direttamente in azienda o presso idonee strutture di condizionamento lo stesso giorno della raccolta.
Le operazioni di confezionamento ed imballaggio devono essere effettuate presso strutture ubicate nei territori dei comuni, anche parzialmente compresi nella zona di produzione, individuati all'art. 3 del presente disciplinare.
La produzione massima consentita di I.G.P. «Pomodoro di Pachino» non deve superare i seguenti quantitativi per tipologia:
- pomodoro tondo liscio: ton 120/Ha;
- pomodoro costoluto: ton 90/Ha;
- pomodoro ciliegino o cherry: ton 70/Ha;
- Non sono ammesse, per le produzioni IGP «Pomodoro di Pachino», coltivazioni fuori suolo.

Art. 5
Adempimenti

L'accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità ed i relativi controlli, di cui all'art.10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, saranno curati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A.Mirri" - via Gino Marinuzzi, 3 - 90129 - Palermo
tel : 091 6565328 - fax : 091 6565437.
I produttori dell'I.G.P. «Pomodoro di Pachino» devono iscriversi in un apposito elenco, attivato, tenuto ed aggiornato dall'Organismo di controllo con l'indicazione della superficie complessiva aziendale e di quella adibita alla produzione della denominazione.
L'Organismo di controllo è tenuto a verificare, attraverso opportuni sopralluoghi, i requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco di cui sopra.

Annualmente i produttori sono tenuti a presentare una denuncia di produzione entro il mese di settembre.
Le strutture di condizionamento devono essere iscritte in altro apposito elenco con le medesime modalità e prescrizione sopra indicate, comprese la denuncia annuale di prodotto lavorato.

Art. 6
Caratteristiche al consumo

All'atto dell'immissione al consumo i pomodori I.G.P. Pomodoro di Pachino devono presentare le caratteristiche di seguito indicate.
In tutte le tipologie riportate all'art. 2, i frutti devono appartenere alle categorie merceologiche di extra e prima e devono essere:
- interi;
- di aspetto fresco;
- sani (sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazione tali da renderli inadatti al consumo);
- puliti, privi di sostanze estranee visibili;
- privi di odori e/o sapori estranei.

Le principali caratteristiche del «Pomodoro di Pachino» sono le seguenti:
- polpa soda;
- cavità placentare piccola;
- elevato contenuto zuccherino, determinato da una quantità di solidi solubili maggiore di 4,5° brix.

Art. 7
Designazione e presentazione

L’immissione al consumo dell’I.G.P. Pomodoro di Pachino deve avvenire secondo le modalità di seguito descritte.
Tutto il pomodoro, conforme ai requisiti riportati nel presente disciplinare ed immesso al consumo come I.G.P. Pomodoro di Pachino, deve essere confezionato utilizzando imballaggi nuovi, monouso, di diversa tipologia, ammessi dalla normativa vigente, che non superino il peso di 10 Kg
Sugli imballaggi deve essere apposta una copertura tale da impedire l'estrazione del contenuto senza che ne venga evidenziata la sua rottura.
Tale copertura deve riportare il contrassegno distintivo di seguito descritto.
E’ ammessa, altresì, l’immissione al consumo in confezioni aperte purché i singoli frutti siano identificati con l’apposizione di etichette adesive che riportino il logo distintivo dell’I.G.P. Pomodoro di Pachino in ogni caso sono fatti salvi gli obblighi sull’etichettatura da riportare sugli imballaggi, così come di seguito riportati.
Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e contenere pomodori provenienti della stessa varietà, tipologia, categoria e calibro ed i frutti devono essere omogenei per quanto riguarda maturità e colorazione.
Gli imballaggi devono essere identificati con la seguente dicitura I.G.P., anche per esteso, Pomodoro di Pachino e, nel caso che il contenuto non sia visibile dall'esterno e per la tipologia cherry o ciliegino, con l'indicazione delle tipologie di frutto.
Sugli imballaggi deve essere altresì riportato:
il logo distintivo, che costituisce parte integrante del presente disciplinare;
- il nome dell'imballatore e/o speditore;
- le caratteristiche commerciali: tipologia, categoria, peso del collo;
- la dicitura: pomodoro prodotto in coltura protetta;

- il simbolo comunitario ai sensi del Regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006.
I caratteri con cui è indicata la dicitura I.G.P. Pomodoro di Pachino o le altre diciture previste dal presente disciplinare, devono essere raggruppati nel medesimo campo visivo e presentati in modo chiaro, leggibile e indelebile e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono riprodotti così da poter essere distinti nettamente dal complesso delle altre indicazioni e/o disegni.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista nel presente disciplinare di produzione e/o eventuali indicazioni complementari aventi carattere laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore sulla natura e caratteristiche del prodotto.

Logo distintivo dell'IGP «Pomodoro di Pachino»
Il logo ha forma di rombo dagli angoli tondeggianti di colore verde scuro Pantone 356 CVC, contenente una sagoma circolare interna di colore paglierino Pantone 607 CVC e dai contorni di colore verde chiaro Pantone 369 CVC.
La figura geometrica è tagliata sulla parte inferiore da una scritta di colore bianco recante la dicitura «POMODORO DI PACHINO» inserita in una striscia rettangolare di colore nero.
La sagoma circolare interna contiene il disegno dell'isola di Sicilia di colore salmone Pantone 1595 CVC e contorno nero contrassegnato da un punto di colore giallo Pantone 123 CVC e dal contorno nero sull'estrema punta in basso.
Il logo reca nella zona più bassa la scritta «IGP» di colore paglierino Pantone 607 CVC.

10A11575

Determinazione della misura del diritto di contratto sul riso per la campagna di commercializzazione 2009-2010.

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 2010 il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato nella misura di € 0,30 per ogni 100 chilogrammi di riso greggio, il diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 2009-2010, di cui alla delibera adottata in data 26 giugno 2009 dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente Nazionale Risi.

10A11704

Domanda di registrazione della denominazione «Guanxi Mi You».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 257 del 24 settembre 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dalla Cina, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Guanxi Mi You .

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello Sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

10A11760

Domanda di registrazione della denominazione «Lixian Ma Shan Yao».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 257 del 24 settembre 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Cina, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati: ignami - Lixian Ma Shan Yao .

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello Sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

10A11761

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-234) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

45-410100101006

€ 1,00